

TI_GERICHTE 34.2012.48 vom 23. Juni 2014

TI Tribunale d'appello, 2014-06-23, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_34.2012.48

FR: TI_GERICHTE 34.2012.48 du 23 juin 2014

IT: TI_GERICHTE 34.2012.48 del 23 giugno 2014

Erwägungen

E. 1

e riferimenti; cfr. STCA non pubblicata del 17 agosto 1998 in re P., 34.97.13 cui il TCA si è dichiarato competente a statuire sulla liceità del trasferimento degli averi di vecchiaia da un istituto di previdenza all'altro a seguito della disdetta del rapporto di previdenza tra il datore di lavoro e il primo istituto di previdenza). Nessuna competenza del TCA è invece data per quel che concerne la procedura di liquidazione parziale. Nella presente fattispecie, la lite oppone degli ex lavoratori e già assicurati per la previdenza professionale e ha per oggetto le prestazioni di vecchiaia loro spettanti a seguito dello scioglimento del contratto di previdenza con il precedente istituto di previdenza (_____) e, quindi, l'adesione al nuovo ente previdenziale, e la conseguente prosecuzione del rapporto previdenziale con quest'ultima fondazione. Più specificatamente, gli attori rimproverano alla Fondazione convenuta di aver riconosciuto loro prestazioni di vecchiaia insufficienti e chiedono pertanto che il TCA condanni la fondazione al pagamento di rendite maggiori. Trattandosi quindi nel caso in esame di una controversia in ambito previdenziale e avendo la fondazione convenuta sede nel Cantone Ticino, è data la competenza della scrivente Corte. Deve essere in via abbondanziale osservato che non sono invece di competenza di questa Corte eventuali altre censure in relazione alla liquidazione parziale del precedente istituto di previdenza (_____) e conseguente passaggio alla nuova Fondazione rispettivamente dei capitali riversati, questioni che hanno già fatto oggetto delle opportune verifiche da parte della competente autorità di vigilanza. Pacifica è infine la circostanza che la parti coinvolte nella presente procedura appartengono alla cerchia delle persone/istituzioni menzionate dall'art. 73 cpv. 1 LPP, motivo per cui le stesse sono legittimate a stare in lite (DTF 127 V 168 consid. 2 con riferimenti). 2.3. Secondo l'art. 11 cpv. 1 LPP il datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare obbligatoriamente dev'essere affiliato ad un istituto di previdenza iscritto nel registro della previdenza professionale (cfr. anche art. 7ss OPP2). Se non è ancora affiliato a un istituto di previdenza, il datore di lavoro ne sceglie uno d'intesa con il suo personale o con l'eventuale rappresentanza dei lavoratori (art. 11 cpv. 2 LPP). In un regime di previdenza, sia obbligatorio che sovra-obbligatorio, le parti sono legate da un contratto sui generis (contratto innominato), al quale sono applicabili le norme del CO, in particolare relative alla reciproca volontà contrattuale (DTF 129 III 476; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, n. 314, p.112 e n. 321 p. 116; Vetter-Schreiber, Kommentar zum BVG, 2013, ad art. 11 n. 4, 5, p. 57 e ad art. 49, n. 4 pp. 164/5). Il contratto previdenziale non soggiace ad alcun presupposto di forma e può essere pertanto concluso sulla base della manifestazione della reciproca volontà, anche tacitamente o per atti concludenti (cfr. al riguardo Stauffer, op. cit., n. 1264 p. 473; Vetter-Schreiber, op. cit., ad art. 11, n. 4, p. 57; cfr. anche DTF 129 III 478: "Ein "Anschluss" kann daher auch stillschweigend, insbesondere konkludent erfolgen, d.h. durch ein Verhalten, das nicht bloss passiv ist, sondern eindeutig und zweifelsfrei einen Anschlusswillen zeigt (BGE 123 III 53

E. 5a S. 59)”. Nella STFA 9C-904/2012 del 6 maggio 2013 (pubblicata in DTF 139 V 316) il Tribunale Federale ha sull’argomento esposto quanto segue: " (...) L'autorità giudiziaria cantonale ha pertinentemente osservato che le convenzioni di affiliazione costituiscono, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, dei contratti sui generis in senso stretto (DTF 129 III 476 consid. 1.4 pag. 477). Qualora non esistano, come in concreto, accertamenti di fatto sui reali intendimenti delle parti in causa (in casu: Municipio del ... da un lato, e Cassa opponente, dall'altro) al momento di contrarre o se il giudice constata che una parte non ha compreso la volontà dell'altra, la loro (presunta) volontà va determinata interpretando le dichiarazioni secondo il principio dell'affidamento, ovvero secondo il senso che ogni contraente poteva e doveva ragionevolmente attribuire alle dichiarazioni di volontà dell'altro nella situazione concreta tenuto conto del contesto e delle circostanze che hanno preceduto e accompagnato tali dichiarazioni (cfr. DTF 132 III 24 consid.

E. 4

Se il datore di lavoro scioglie il contratto d'affiliazione con il suo istituto di previdenza, il vecchio e il nuovo istituto di previdenza devono accordarsi sul mantenimento dei beneficiari di rendite nell'attuale istituto di previdenza o sul loro trasferimento presso il nuovo istituto di previdenza, per quanto il contratto d'affiliazione non preveda altrimenti. Se il contratto non prevede altrimenti o se non si giunge a un accordo tra il vecchio e il nuovo istituto di previdenza, i beneficiari di rendite rimangono affiliati all'istituto attuale. 4bis Se il contratto di affiliazione prevede che in caso di suo scioglimento i beneficiari di rendite lascino l'attuale istituto di previdenza, il datore di lavoro può disdire il contratto soltanto se un nuovo istituto di previdenza ha confermato per scritto che riprende i beneficiari di rendite alle stesse condizioni. (applic. dal 1.4.2007) 3

E. 5

Se l'istituto di previdenza scioglie il contratto d'affiliazione con il datore di lavoro, il vecchio e il nuovo istituto di previdenza devono accordarsi sul mantenimento dei beneficiari di rendite nell'attuale istituto di previdenza o sul loro trasferimento presso il nuovo istituto di previdenza. Se non si giunge a un accordo, i beneficiari di rendite rimangono affiliati all'istituto attuale.

E. 6

Se i beneficiari di rendite rimangono affiliati all'istituto attuale, il contratto d'affiliazione che li concerne è mantenuto. Questo vale anche nel caso in cui l'invalidità sia sopraggiunta dopo lo scioglimento del contratto d'affiliazione ma l'incapacità al lavoro la cui causa ha portato all'invalidità sia sopraggiunta prima dello scioglimento del contratto d'affiliazione.

E. 7

Il Consiglio federale disciplina l'appartenenza dei beneficiari di rendite se il contratto d'affiliazione è sciolto in seguito all'insolvenza del datore di lavoro.

E. 8

Il Consiglio federale disciplina i particolari, segnatamente le esigenze in materia di giustificazione dei costi e il calcolo della riserva matematica. La normativa prevede quindi una regola differenziata a seconda di chi ha disdetto la convenzione di affiliazione. Nel caso in cui il contratto di affiliazione sia stato disdetto dal datore di lavoro (come nella fattispecie), in prima linea vale la regolamentazione prevista dal contratto di affiliazione (ora disdetto), in seconda linea il vecchio e il nuovo istituto di previdenza devono accordarsi

sul mantenimento dei beneficiari di rendite nell'attuale istituto di previdenza o sul loro trasferimento presso il nuovo istituto di previdenza. Se il contratto non prevede altrimenti o se non si giunge a un accordo tra il vecchio e il nuovo istituto di previdenza, i beneficiari di rendite rimangono affiliati all'istituto attuale (cpv. 4; in proposito cfr. DTF 135 V 261). Se gli aventi diritto a rendita passano al nuovo istituto di previdenza, il vecchio istituto di previdenza deve fornire tutte le informazioni necessarie per calcolare le prestazioni al nuovo (art. 16a cpv. 3 OPP2; cfr. anche Boll UFAS n. 72). Nel momento in cui gli aventi diritto a rendita sono presi a carico dal nuovo istituto di previdenza, un contratto di ripresa è concluso (Kieser in Schneider/Geiser/Gächter, Commentaire LPP et LFLP, 2010, ad art. 53e n. 20 p. 880). Differentemente, nel caso in cui sia l'istituto di previdenza a sciogliere il contratto d'affiliazione con il datore di lavoro, la legge prevede che il vecchio e il nuovo istituto di previdenza devono accordarsi sul mantenimento dei beneficiari di rendite nell'attuale istituto di previdenza o sul loro trasferimento presso il nuovo; nel caso in cui l'accordo non sia trovato, i beneficiari di rendite rimangono affiliati all'istituto attuale (cpv. 5). Se i beneficiari di rendite rimangono affiliati all'istituto attuale, il contratto d'affiliazione che li concerne è mantenuto (cpv. 6). La norma è stata voluta nella consapevolezza che spesso nella prassi i contratti di affiliazione prevedevano che nel caso di disdetta i beneficiari di rendita cambiavano istituto di previdenza, fatto questo che portava a problemi in quanto il nuovo istituto di previdenza di regola pretendeva un capitale di copertura superiore a quello esistente (cfr. DTF 135 V 261). Si è optato dunque per una soluzione che permettesse, ove necessario, una risoluzione parziale del contratto di previdenza, nel senso che i beneficiari di rendita potessero se del caso restare nel precedente. D'altra parte la dottrina riconosce che nessun nuovo istituto di previdenza può essere costretto ad ammettere beneficiari di rendita. Ove dunque il trasferimento degli aventi diritto a rendite è previsto dall'attuale contratto di affiliazione, l'ammissione di essi nel nuovo istituto di previdenza è comunque parte del nuovo contratto di affiliazione cosicché nel caso di mancato accordo sugli aventi diritto a rendite, lo stesso contratto di affiliazione non viene concluso, poiché nessun istituto di previdenza soggiace ad un obbligo di contrarre (cosiddetto "Kontraierungszwang"). Il nuovo istituto di previdenza è pertanto libero di decidere, nel caso di presenza di beneficiari di rendita che non sono secondo i suoi parametri completamente finanziati, se intende ammetterli unitamente agli assicurati attivi oppure se decidere di rifiutare globalmente la nuova annessione (Stauffer, op. citi., n. 1283 p. 481). Gli istituti di previdenza non possono in effetti venir costretti ad accollarsi rischi e oneri non oggettivamente ripartiti e suscettibili di mettere a repentaglio i loro piani assicurativi oltre che gli interessi collettivi della comunità stessa degli assicurati, rispettivamente il datore di lavoro non ha il diritto di imporre concretamente a uno o più istituti di previdenza l'affiliazione di parte del proprio personale secondo le modalità ed esigenze da lui auspiccate (cfr. anche la precitata STFA 9C-904/2012). Con riferimento all'art. 53e cpv. 4bis LPP (entrato in vigore il 1. gennaio 2007), e in particolare al destino dei beneficiari di rendite, va detto che l'obiettivo del legislatore era principalmente la salvaguardia dei diritti dei beneficiari, ritenuto che " il passaggio a un nuovo istituto non può comportare alcuna riduzione delle rendite né, in generale, alcun ridimensionamento dei diritti dei beneficiari" (parere del Consiglio Federale del 23 settembre 2005 in merito all'iniziativa parlamentare sulla modifica degli art. 53e e 53f LPP, FF2005 p. 5297). Nel suo Rapporto del 26 maggio 2005, la Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio Nazionale così si esprimeva sul nuovo art. 53e e in particolare 53 cpv. 4bis LPP: " Con l'introduzione dell'articolo 53e, la prima revisione della LPP (00.027 n) ha

disciplinato nei particolari la questione dello scioglimento dei contratti nel campo della previdenza professionale. (...) Il Tribunale federale delle assicurazioni ha sviluppato il principio giurisprudenziale in base al quale i beneficiari di rendite e gli assicurati attivi di una cassa di previdenza affiliata a un istituto collettivo formano per principio un'unità. La questione è stata disciplinata nell'ambito della prima revisione della LPP. La permanenza nell'attuale istituto presenta, tanto quanto il passaggio al nuovo istituto, determinati vantaggi e svantaggi, i quali però non hanno alcuna rilevanza rispetto alla soluzione prospettata nel presente rapporto. Negli ultimi anni, l'ammissione di nuovi effettivi di affiliati si è fatta meno interessante per gli istituti di previdenza, non da ultimo a causa del calo della redditività sui mercati finanziari. Perciò i datori di lavoro che cambiavano istituto di previdenza dovevano spesso pagare conguagli elevati, importi superiori alle capacità delle ditte e suscettibili di mettere in gravi difficoltà le piccole e medie imprese. La prima revisione della LPP ha introdotto alcuni miglioramenti anche sotto questo aspetto. Tuttavia, l'affiliazione di beneficiari di rendite è tuttora, come in precedenza, poco interessante per gli istituti di previdenza. In una situazione del genere è importante che gli effettivi di beneficiari di rendite, in quanto rischi cosiddetti "cattivi", non possano essere semplicemente scaricati. Si tratta pure di evitare che il datore di lavoro disdica il contratto con l'attuale istituto di previdenza e poi non possa più concludere un contratto di affiliazione per i beneficiari di rendite. Bisognerebbe inoltre prevenire una selezione dei rischi, consistente nel tentativo dei datori di lavoro di cambiare istituto di previdenza con una certa frequenza e al momento del cambiamento prendere con sé soltanto gli attivi, che essi potranno assicurare a condizioni migliori rispetto al precedente effettivo globale di assicurati. Sotto questo aspetto, si poneva poi anche la questione, in simili casi, di un eventuale obbligo d'intervento dell'istituto collettore come bacino di raccolta per gli effettivi di beneficiari di rendite. Parte di questi problemi è stata risolta in modo soddisfacente nell'ambito della prima revisione della LPP con l'adozione dell'articolo 16a OPP 2, che consacra il cosiddetto principio della "porta girevole". (...) Tuttavia, l'articolo 16a OPP 2 non si applica agli istituti collettivi o comuni autonomi, ma soltanto in caso di passaggio da un istituto collettivo di un'assicurazione all'altro. Il presente progetto mira a colmare questa lacuna. Vi sono poi anche altri problemi. (...) 2.2 Permanenza o trasferimento dei beneficiari di rendite in caso di cambiamento dell'istituto di previdenza e ruolo dell'istituto collettore In primo luogo, occorre impedire che in caso di cambiamento dell'istituto di previdenza i beneficiari di rendite si ritrovino da un momento all'altro privi di affiliazione e che l'istituto collettore venga sfruttato abusivamente per gli scopi della selezione dei rischi. Per impedire il verificarsi di situazioni di questo tipo, bisogna anzitutto che un datore di lavoro non possa disdire il contratto di affiliazione in corso presso un istituto collettivo o comune autonomo, in base al quale i beneficiari di rendite partono obbligatoriamente con gli assicurati attivi, finché un nuovo istituto di previdenza avrà confermato per iscritto che è disposto a riprendere i beneficiari di rendite. In secondo luogo, bisogna stabilire con chiarezza che l'istituto collettore non è tenuto a riprendere gli obblighi connessi a rendite in corso. La prima normativa è volta a impedire che i beneficiari di rendite si ritrovino senza contratto. Questo comporta però che un datore di lavoro potrebbe essere costretto, a seconda delle circostanze, a rimanere in un istituto di previdenza anche se ritiene che le condizioni da esso praticate siano insoddisfacenti. (...) 3 Commento alle singole disposizioni Art. 53e cpv. 4 bis (nuovo) Questa disposizione serve a garantire che ai beneficiari di rendite venga offerta una soluzione in caso di cambiamento dell'istituto di previdenza. Se il contratto di affiliazione prevede che in caso di disdetta i beneficiari di

rendite lascino l'istituto di previdenza insieme agli assicurati attivi, il datore di lavoro non può disdire tale contratto senza preoccuparsi della sorte dei beneficiari di rendite 2 . L'istituto collettore non è concepito per occuparsi del versamento di rendite in corso fondate sulle disposizioni di altri istituti; se così fosse, dovrebbe erogare prestazioni sulla base di un'infinità di piani di previdenza diversi. Anche in futuro non potrà quindi assumere la funzione di rete di salvataggio per i beneficiari di rendite (cfr. anche il nuovo art. 60 cpv. 6 LPP). Pertanto, bisogna escogitare un altro sistema per garantire che in caso di cambiamento di istituto di previdenza un altro istituto riprenda l'obbligo di versare le rendite in corso della previdenza professionale. Riprendere i beneficiari di rendite significa riprendere l'obbligo di prestazione con tutte le condizioni e riserve vigenti nel precedente istituto. I diritti dei beneficiari di rendite non devono risultare diminuiti in seguito a un cambiamento dell'istituto di previdenza. (...). Il nuovo capoverso 4bis garantisce inoltre che non si aprano lacune nel versamento delle rendite. Se l'affiliazione cambia, l'obbligo di versare le rendite passa senza soluzione di continuità dal vecchio al nuovo istituto di previdenza. (...) Se il consenso dei beneficiari non è indispensabile per il loro trasferimento, dal momento che i loro diritti sono garantiti (cfr. DTF 127 V 377 consid. 5 d), occorre però che essi ne siano compiutamente informati. (...) Quanto al disciplinamento dei particolari riguardo allo scioglimento dei contratti, segnatamente le esigenze in materia di giustificazione dei costi e il calcolo della riserva matematica, lo stesso, secondo il cpv. 8 dell'art. 53e LPP, è delegato alla competenza del Consiglio Federale, il quale vi ha provveduto all'art. 16a OPP2 (cfr. anche gli art. 48 e 48a OPP2). Il calcolo della riserva matematica degli aventi diritto alla rendita che sono compresi dal cambio di istituto di previdenza si determina secondo il contratto di affiliazione: i principi matematico-assicurativi del nuovo istituto di previdenza non possono quindi essere determinanti (Vetter-Schreiber, op. cit., ad art. 53e n. 11 p. 216). L'art. 16a OPP2 (Calcolo della riserva matematica) consacra il cosiddetto principio della "porta girevole". Secondo tale principio, la riserva matematica che deve seguire l'effettivo di assicurati partente corrisponde all'importo che l'istituto di assicurazione esigerebbe dall'istituto di previdenza per concludere un nuovo contratto concernente lo stesso effettivo di assicurati e titolari di rendite nello stesso momento e per le stesse prestazioni. Con tale norma il legislatore ha inteso eliminare un considerevole ostacolo alla realizzazione del libero passaggio. Tuttavia, l'articolo 16a OPP 2 non si applica agli istituti collettivi o comuni autonomi, ma soltanto in caso di passaggio da un istituto collettivo di un'assicurazione all'altro. Con riferimento alle modalità di trasferimento del capitale di copertura al nuovo istituto di previdenza, la legge è silente. La giurisprudenza ha comunque chiarito che per il periodo temporale sino al trapasso effettivo sono dovuti interessi di mora, senza la necessità di un'interpellazione, l'esigibilità del capitale da trapassare subentrando con lo spirare del contratto di previdenza. Il tasso applicabile è stabilito contrattualmente o in assenza di un accordo è applicabile il tasso del 5% secondo l'art. 104 CO (Stauffer, op. cit., n. 1287 p. 482). Strettamente collegato alla nuova normativa dell'art. 53e LPP è anche il nuovo art. 11 cpv. 3bis LPP per il quale l'istituto di previdenza deve annunciare lo scioglimento del contratto d'affiliazione all'istituto collettore. Quest'ultimo non è tenuto comunque a riprendere obblighi relativi a rendite in corso (art. 60 cpv. 6 LPP). 2.7. D'altra parte la legge prevede che nel caso in cui il contratto di affiliazione viene disdetto, sono "presumibilmente adempite" le condizioni per una liquidazione parziale, disponendo l'art. 53b LPP ("Liquidazione parziale"): " 1 Gli istituti di previdenza disciplinano nei loro regolamenti le condizioni e la procedura di liquidazione parziale. Le condizioni per la liquidazione parziale sono presumibilmente

adempite se: a. l'effettivo del personale è considerevolmente ridotto; b. un'impresa è ristrutturata; c. il contratto d'affiliazione è sciolto. 2 Le prescrizioni regolamentari concernenti le condizioni e la procedura per la liquidazione parziale devono essere approvate dall'autorità di vigilanza. La legge statuisce quindi una presunzione legale per cui nel caso del verificarsi di una delle fattispecie elencate al cpv. 1 è data una liquidazione parziale. È sufficiente che sia realizzato uno dei tre presupposti per avviare una liquidazione parziale (DTF 136 V 326 consid. 8.2; Kieser in Schneider/Geiser/ Gächter, op. cit., ad art. 53a, n. 9, p. 824). Gli istituti di previdenza devono definire nei loro regolamenti quali condizioni devono essere adempite per ammettere un caso di liquidazione parziale e prevedere la relativa procedura (Vetter-Schreiber, Kommentar zum BVG, op. cit, ad art. 53b, n. 3 p. 183; Stauffer, op. cit., n. 1144 p. 427). Nel rispetto della parità di trattamento anche gli aventi diritto a rendite devono essere considerati in sede di liquidazione parziale, segnatamente in sede di adattamento delle rendite in corso. In ogni caso le disposizioni degli istituti di previdenza sono sottoposte al controllo dell'autorità di vigilanza, la cui approvazione ha valore costitutivo (Vetter-Schreiber, op. cit., ad art. 53b n. 23 p. 198). Come conseguenze di una risoluzione di un contratto d'affiliazione in effetti sono da considerare non solo le questioni concernenti le pretese ai beni liberi, ma, in caso di sottocopertura, anche le questioni relative all'eventuale intaccamento dei capitali di copertura, considerato come nel caso di un passaggio del collettivo degli assicurati ad un nuovo istituto di previdenza non è dato un caso di libero passaggio (Stauffer, op. cit., p. 478 n. 1277; DTF 120 V 452). In ogni caso, nell'evenienza di una liquidazione parziale la facoltà di operare una deduzione proporzionale sui disavanzi tecnici risulta direttamente dalla legge (art. 53d cpv. 3 LPP; cfr. anche DTF 135 V 113 e 138 V 303). La procedura in caso di liquidazione parziale o totale dell'istituto di previdenza è regolata dall'art. 53d LPP come segue. " 1 La liquidazione parziale o totale dell'istituto di previdenza ha luogo tenendo conto del principio della parità di trattamento e secondo i principi tecnici riconosciuti. Il Consiglio federale definisce questi principi. 2 I fondi liberi devono essere calcolati in funzione del patrimonio valutato secondo il valore di realizzo. 3 Gli istituti di previdenza possono dedurre proporzionalmente i disavanzi tecnici, sempre che non ne risulti una riduzione dell'avere di vecchiaia (art. 15). 2 4 L'organo paritetico designato o l'organo competente stabilisce nell'ambito delle disposizioni legali e del regolamento: a. il momento esatto della liquidazione parziale; b. i fondi liberi e la quota da ripartire; c. l'importo del disavanzo e la sua ripartizione; d. il piano di ripartizione. 5 L'istituto di previdenza informa tempestivamente e in modo esaustivo gli assicurati e i beneficiari di rendite in merito alla liquidazione parziale o totale. Deve in particolare concedere loro il diritto di consultare i piani di ripartizione. 6 Gli assicurati e i beneficiari di rendite hanno il diritto di far verificare dalla competente autorità di vigilanza le condizioni, la procedura e i piani di ripartizione e di esigere una decisione in merito. Un ricorso contro la decisione dell'autorità di vigilanza ha effetto sospensivo soltanto se lo decide il presidente della competente corte del Tribunale amministrativo federale o il giudice dell'istruzione, d'ufficio o su richiesta del ricorrente. In assenza dell'effetto sospensivo, la decisione del Tribunale amministrativo federale ha effetto soltanto a vantaggio o a scapito del ricorrente. In occasione di una liquidazione parziale o totale, nel caso in cui esista un disavanzo tecnico, l'istituto di previdenza può dedurre tali disavanzi (determinati secondo l'art. 44 OPP2) nel calcolo delle prestazioni di uscita proporzionatamente (art. 19 LFLP), ritenuto tuttavia che la ripartizione deve rispettare i principi della parità di trattamento e sempre che non ne risulti una riduzione dell'avere di vecchiaia minimo secondo l'art. 15 LPP, il quale frutta in

ogni modo interessi secondo l'art.

E. 12

OPP2 (art. 15 e 53d cpv. 3 LPP e art. 23 cpv. 2 LFLP; DTF 134 I 23, 131 II 533) ed è soggetta ad adeguato controllo da parte dell'autorità di sorveglianza. La deduzione, proporzionale al grado di copertura registrato alla data della liquidazione, si opera individualmente sulla singola prestazione d'uscita (art. 27g cpv. 3 OPP2, art. 53d LPP; cfr. Vetter-Schreiber, op. cit., ad art. 53d, n. 12ss p. 206). Del resto una simile deduzione proporzionale di un disavanzo in caso di scioglimento di un contratto d'affiliazione è possibile, per una questione di equità e nel rispetto della parità di trattamento tra gli assicurati, anche nell'eventualità in cui si rinunci, per motivi di praticabilità, all'esecuzione formale di una liquidazione parziale (STF 2A.699/2006 del 11 maggio 2007; cfr. anche Bollettino della previdenza professionale edito dall'UFAS - di seguito: Boll. UFAS -, n. 112 nota 699 con riferimento a STF 9C-1018/2008 del 16 marzo 2009; sulle condizioni per ammettere la fattispecie di copertura insufficiente e la procedura da osservare cfr. gli art. 65c segg; art. 44 OPP2; cfr. anche Boll. UFAS n. 78 e le "Istruzioni concernenti le misure per risanare le coperture insufficienti nella previdenza professionale" emanate dal Consiglio federale il 27 ottobre 2004 contemplanti principi e obblighi per gli istituti di previdenza che presentano una copertura insufficiente (parte generale) oltre ad una descrizione dettagliata delle misure di risanamento (parte speciale); cfr. anche Schneider /Geiser/Gächter, op. cit., ad art. 65d LPP n. 14 p. 104). In ogni caso il piano di risanamento deve essere preventivamente approvato dall'autorità di vigilanza, alla quale l'organo supremo dell'istituto di previdenza deve annunciare un eventuale scoperto al più tardi alla presentazione dei conti annuali (cfr. anche Boll. UFAS n. 78 n. 462; cfr. anche Alessandra Prinz, Mesures d'assainissement des caisses de pension en découvert, in Sécurité sociale CHSS 2/2009 p. 88ss). 2.8. Con effetto dal 1985 l'_____ e l'_____, ai fini dell'attuazione dell'obbligo di previdenza dei propri dipendenti, erano affiliate ad _____ (cooperativa _____ istituita come fondazione ai sensi degli art. 80 segg CC; cfr. Preambolo al Regolamento, doc. E; sino alla fine del 2005 trattavasi di una fondazione comune, successivamente di una fondazione collettiva), al cui interno erano riunite opere previdenziali di svariate imprese attive soprattutto nei settori _____. Tra il 2000 e il 2003 la situazione finanziaria dell'istituto si è fortemente deteriorata e nel 2008 la sottocopertura ha raggiunto i 700 milioni di franchi (cfr. in proposito Comunicato del 15 dicembre 2010 dell'UFAS. Scaricabile su <http://www.ufas.admin.ch>; cfr. anche circolare alle ditte affiliate di _____ del 28 luglio 2005, doc. L/2). Vista tale situazione, a contare dal 1. gennaio 2006 _____ ha messo in vigore un piano completo di risanamento che comprendeva, fra l'altro, la conversione della cassa da una fondazione comune in fondazione collettiva, l'introduzione di primato dei contributi, la riduzione del tasso tecnico d'interesse sulle rendite, un contributo di risanamento sulla somma salariale. Le misure intraprese non hanno tuttavia scongiurato la persistente difficile situazione finanziaria (che poi ha portato alla liquidazione della Cassa pensioni; cfr. succitato Comunicato dell'UFAS), ragione per cui _____ e _____, effettuate le opportune valutazioni nel corso degli anni 2004 e 2005, hanno proposto ai propri dipendenti di sciogliere il contratto di affiliazione e passare alla CV 1 Preso atto dell'adesione dei dipendenti e assicurati, inclusi gli aventi diritto ad una rendita, le datrici di lavoro hanno quindi deciso di sciogliere il contratto di previdenza in essere con _____ per il 31 dicembre 2005 e di aderire alla CV 1 con effetto dal 1. gennaio 2006. Le due datrici di lavoro hanno provveduto a informare i propri dipendenti e gli aventi diritto a rendite

mediante puntuali comunicazioni di cui si dirà, ove necessario, in seguito. Il cambio di istituto di previdenza ha comportato il passaggio dal sistema a primato delle prestazioni al sistema a primato dei contributi. In seguito _____ ha trasferito i capitali di copertura delle due ditte affiliate alla convenuta. La disdetta del contratto di affiliazione ha - in questa sede incontestatamente - portato ad una liquidazione parziale di _____ (sottoposta all'esame dell'UFAS; cfr. XXIV) con la conseguente facoltà per l'istituto di previdenza coinvolto di operare una deduzione proporzionale sui disavanzi tecnici (art. 53b cpv. 1 lett. c, art. 53d cpv. 3 LPP; cfr. anche DTF 135 V 113). La portata e l'attuazione della deduzione proporzionale operata da _____ non è tema del presente contendere e nemmeno oggetto della lite è la questione di eventuali interessi dovuti sul capitale di copertura trasferito in seguito alla disdetta del contratto di affiliazione (sull'argomento cfr. DTF 127 V 377). Litigiosa in concreto è la sorte dei già dipendenti di _____ e _____ che al 1. gennaio 2006 erano già al beneficio di una rendita di invalidità versata da _____ e più precisamente le modalità di calcolo della rendita di vecchiaia maturata in seguito, col raggiungimento dell'età di pensionamento. Secondo gli attori la rendita di vecchiaia va calcolata in base alle norme regolamentari della CV 1, al pari degli altri assicurati; secondo la convenuta invece gli attori non sarebbero di fatto mai entrati a far parte della fondazione, ragione per cui non sarebbe data l'applicazione di tali norme al calcolo delle rendite dovute. Incontestato è nella fattispecie che il contratto di affiliazione tra _____ e _____, da una parte e _____, dall'altra, sia stato disdetto dalle due ditte datrici di lavoro, realizzando di conseguenza la fattispecie di una liquidazione parziale che, come detto, è pure stata oggetto delle opportune verifiche da parte dell'UFAS quale di autorità di vigilanza (cfr. XXIX). Si tratta di stabilire, in base alla documentazione agli atti, se in concreto fra le parti interessate, in particolare _____ e _____ rispettivamente _____, e la convenuta, sia stato concluso, foss'anche in forma concludente, un accordo sul trasferimento dei beneficiari di rendita, ossia ex dipendenti di _____A e _____A che, come gli attori, erano, al 1. gennaio 2006, già al beneficio di una rendita di invalidità, e, nell'affermativa, con quale contenuto. 2.9. Dalla documentazione agli atti risulta che con lettera 28 settembre 2005 (doc. F) _____ ha informato i propri dipendenti e ex dipendenti pensionati e beneficiari di rendite della situazione in essere con _____, spiegando che dal 1.1.2006 _____ avrebbe introdotto ulteriori misure di risanamento. Ha pure informato che la Commissione del Consiglio di amministrazione per gli affari del personale ed il personale attivo dell'_____ aveva deciso di non sottoscrivere il nuovo contratto con _____, ritenuto che nel frattempo erano stati contattati "altri istituti di previdenza in grado di garantire l'affiliazione con le medesime attuali prestazioni ma con maggiori garanzie di solvibilità a lungo termine e con condizioni contrattuali più equi e rispettosi dei diritti dei lavoratori" . Nella lettera veniva inoltre comunicato che "Per i motivi esposti l'_____ ha deciso di sciogliere il contratto con l'_____ garantendo gli attivi ed ai beneficiari di rendita il capitale di copertura necessario all'affiliazione nella nuova cassa" . Anche _____ si è rivolta il 16 settembre 2005 ai propri pensionati e beneficiari di rendite con una lettera simile, con la quale comunicava di ritenere che altri istituti di previdenza erano " in grado di garantire le medesime prestazioni con maggiori garanzie di solvibilità a lungo termine e con dei Contratti più equi e rispettosi dei diritti dei lavoratori" . Per il caso di disdetta, l'azienda prevedeva due scenari, da un lato che i beneficiari di rendite rimanessero presso _____, dall'altro che essi passassero alla nuova Cassa e l'azienda "garantisce il versamento del capitale di copertura per attivi e pensionati alla nuova Cassa" . Con lettera

del 26 settembre 2005 _____, illustrata la difficile situazione finanziaria in cui versava _____, comunicava ulteriormente agli assicurati quanto segue: "(...) Dopo attenta valutazione il Consiglio di Amministrazione e il Personale delle _____ hanno deciso di rompere il Contratto di affiliazione con _____ previo invio della disdetta entro il 30 settembre 2005. Nel merito l'azienda valuta che Fondazioni concorrenti siano in grado di garantire le medesime prestazioni con maggiori garanzie di solvibilità a lungo termine e con dei Contratti più equi rispettosi dei diritti dei lavoratori. Qui di seguito alcune nuove disposizioni regolamentari che ci hanno indotto a prendere quest'importante decisione: (...) In caso di disdetta dell'attuale Contratto in liquidazione parziale prevediamo due scenari: 1. Uscita degli attivi e versamento da parte dell'azienda ad _____ del capitale di copertura per i beneficiari di rendita, mentre per gli attivi l'azienda prevede il recupero del capitale di copertura nei prossimi anni d'accordo con la nuova Cassa. 2. Anche i beneficiari di rendita passano alla nuova Cassa e l'azienda garantisce il versamento del capitale di copertura per attivi e pensionati alla nuova Cassa. Sulla base di quanto esposto la Direzione vi chiede di sostenere la rottura del Contratto di affiliazione con _____ invitandovi ad una riunione con oggetto la decisione in merito al gravame presso la nostra sede di _____, lunedì 26 settembre 2005 alle ore 14:00. (...) " (Doc. FF2) Il medesimo giorno, 26 settembre 2005, si è tenuta una riunione alla presenza dei beneficiari di rendita, del rappresentante della _____ e di _____, amministratore della CV 1 dal cui verbale emerge quanto segue: "(...) Al termine di un'animata e dibattuta discussione, _____ i abbandona l'Assemblea dei pensionati, per permettere all'Assemblea di decidere. All'unanimità dei presenti si decide la rottura del contratto d'affiliazione a condizione che l'azienda su assuma l'onere di copertura totale 100% e soprattutto che sia attivi che pensionati vengono trapassati alla nuova Cassa." (Doc. FF3) Nel dicembre 2005 _____ ha informato i beneficiari di rendite del passaggio alla CV 1, comunicando che, tenuto conto che per il 29 dicembre 2005 _____ avrebbe versato solo degli acconti sul capitale di copertura e sulle riserve matematiche per i beneficiari di rendita, "la nostra azienda, d'accordo con il nuovo istituto di previdenza e per evitare che i pensionati subiscano dei disagi, ha deciso di versare lei stessa le rendite di gennaio 2006 (qualora fosse necessario anche quelle di febbraio 2006) secondo le abituali scadenze." (doc. H, I). Parallelamente _____ aveva scritto a CV 1 in data 18 dicembre 2005 comunicando che onde evitare disagi ai pensionati avrebbe anticipato le rendite per i primi mesi dell'anno, precisando che detti anticipi avrebbero poi dovuto essere dedotti dal conto premi e chiedendo di informarli sugli importi delle rendite da versare (XLVI/9). In risposta, la CV 1, con lettera 23 dicembre 2005, ha confermato l'accordo per l'anticipo delle rendite sottolineando l'impegno, preso da _____, alla copertura al 100% degli attivi e dei pensionati entro il 31 dicembre 2011 (doc. XLVI/14). Dalla documentazione prodotta agli atti da _____ risulta che successivamente con la CV 1 si sono succeduti regolari corrispondenze in relazione ai capitali necessari per assicurare la necessaria copertura al 100% a favore dei pensionati. La CV 1 ha in particolare comunicato di costituire un "fondo riserve per beneficiari di rendita" sul quale sono stati fatti confluire inizialmente una parte degli importi versati da _____ (per circa 3 Mio, doc. XLVI/14c) e in seguito in varie tranches, versate da _____ (e rispettivamente da _____ parallelamente) sino al dicembre 2010, un importo di complessivi fr. 1'130'199 fr. calcolato dalla CV 1, sulla base dei calcoli del perito interpellato (_____), per assicurare appunto "la copertura totale delle riserve matematiche LPP ex _____" inerenti agli aventi diritto a rendite (doc. XLVI/ 14). Dall'esame della corrispondenza intercorsa tra la Fondazione convenuta e

_____, emerge che con e-mail del 6 dicembre 2005 la CV 1, in risposta ad un messaggio del 2 dicembre precedente (con il quale _____ comunicava di aver saputo da _____ che CV 1 era il nuovo istituto di previdenza e che procedeva quindi prima di tutto a far pervenire “ die Rentnerdaten ” per permettere il versamento delle rendite già in gennaio 2006, doc. 9), si rivolgeva ad _____ chiedendo di inviare “ i dati per i beneficiari di rendite con le riserve al 100% per dischetto o per e-mail ” ricordando che in caso di mancato invio delle riserve al 100%, richiamato l’art. 53e cpv. 5 LPP, non erano d’accordo “per il trasferimento dei pensionati che dovrebbero essere pagati da voi anche da gennaio 2006 ” (doc. 9). Successivamente, con lettere 9 dicembre 2005 alla CV 1, _____, riferendosi al “ Transfert collectif du personnel de _____ ”, ha annunciato che ai sensi dell’art. 181 CO avrebbe trasferito, con valuta 29 dicembre 2005, un acconto corrispondente al 95% circa del capitale di previdenza al 31 dicembre 2005 con grado di copertura del 75%, suddividendo l’importo in ca 3 milioni relativi a assicurati “ actifs ” e ca 4 milioni relativi a “ Bénéficiaire de rentes ” (doc. 5). Allegato a tale scritto vi era la lista dettagliata degli importi suddivisa nelle due menzionate categorie, ritenuto come la lista riferita al “Rentnerbestand” comprendeva sia gli aventi diritto ad una rendita di invalidità sia quelli titolari di una rendita di vecchiaia con tanto di nomi, dati anagrafici, indicazione di inizio della rendita, importo della stessa, capitale di copertura al tasso tecnico del 4.5% secondo EVK 2000, importo di sottocopertura e importo che sarebbe stato versato (doc. 5, 6 e 10). Nella lettera 9 dicembre 2005 _____ si rivolgeva come segue alla CV 1: " Madame, Monsieur, Comme vous le savez, le contrat d'adhésion entre _____ et la Caisse de pensions de l'_____ a été résilié au 31.12.2005. Dans l'intervalle, l'employeur nous a communiqué comme contact le nom de la fondation collective repreneuse, à savoir CV 1. Suite à la résiliation du contrat d'adhésion et à la liquidation partielle qui en résulte, nous transférons, au sens de l'article 181 CO, à la date valeur du 29.12.2005 un acompte correspondant à 95% environ des capitaux de prévoyance prévisionnels au 31.12.2005 indiqués ci-après, et à un degré de couverture supposé de 75%:

CC Assurés actifs	SFr. 3'176'039.00	CC Bénéficiaire de rentes	SFr. 3'949'950.00	Total CC	SFr. 7'125'989.00
		2% changement de bases (CC assurés actifs et bénéficiaires de rentes)	SFr. 142'523.00	1% fonds de fluctuation des risques	SFr. 31'759.00
(CC assurés actifs)					SFr. 7'300'271.00
des engagements					SFr. 1'825'069.00
découvert					
capital de couverture pour un degré de couverture de					
75%					SFr. 5'475'202.00
					SFr. 5'201'442.00
cotisations de l'employeur / fonds d'amélioration					SFr. 44'092.40
(100%)					SFr. 5'245'534.40
valeur 29.12.2005 sur le compte n° 1472267001000001 auprès de la _____ (cl. 764)					

Les chiffres mentionné ci-dessus se basent sur les calculs de l'expert en prévoyance (cf. ci-joint). D'autre part, les valeurs intermédiaires ont été arrondies en francs, par conséquent de petites différences peuvent en résulter. (...) Projet de contrat de transfert Les modalités de la sortie collective sont fixées dans le contrat de transfert que la Caisse de pensions de l'_____ peut conclure, après présentation de ses comptes annuels 2005 révisés, avec la nouvelle institution de prévoyance en juin 2006. Le projet ci-annexé dudit contrat de

transfert doit encore être approuvé par le Conseil de fondation de la Caisse de pensions de l'_____ et est fourni à titre purement informatif." (Doc. 10) Analogamente ha proceduto con riferimento all'altra ditta, la _____ (doc. 6, 8, 10). Il 14 dicembre 2005 la CV 1 scriveva ad _____ quanto segue: " Egregi Signori, abbiamo ricevuto soltanto oggi 14 dicembre 2005 la documentazione relativa alla entrata nella nostra Fondazione delle _____ e _____. Facciamo notare che non abbiamo nessuna possibilità di controllare i dati contenuti nella lettera e la correttezza del versamento al 95% per un grado di copertura immaginato del 75% per il 2005. Gli stessi calcoli dovrebbe essere confermati dal vostro perito LPP. Attendiamo pertanto tale dichiarazione riservandoci il diritto di ridiscutere le stesse cifre nel corso dei primi mesi del 2006. Aggiungiamo inoltre che le indicazioni relative allo scoperto tecnico da voi indicato (citando il vostro regolamento che dite di aver inviato il 28.07.2005 e che non è mai a noi arrivato) sono solo dalla vostra parte e che come indicato nella nostra lettera del 6 dicembre 2005 il nostro accordo in base all'art. 53 e può essere dato solo se vengono versate le riserve dei beneficiari di rendita al 100%. Sperando vogliate prendere buona nota di quanto sopra in attesa dell'attestato del perito che conferma la validità dei dati, porgiamo distinti saluti." (Doc. 12) Il trasferimento dei capitali alla CV 1 preannunciato da _____ è avvenuto con valuta 29 dicembre 2005 (doc. 5, 6) con ulteriori versamenti (fr. 651'000 per _____ e 641'000 per _____, doc. 7,8) in data 17 febbraio 2006. Tali importi sono poi stati integrati sino al 100% da parte dei datori di lavoro. La convenzione di adesione tra la CV 1 e le ditte affiliate è stata sottoscritta dalle parti il 6 giugno 2006 con effetto retroattivo al 1. gennaio 2006; sulla base della stessa le ditte in oggetto trasferivano alla CV 1 " l'attuazione della previdenza professionale a favore dei suoi salariati, conformemente all'atto di fondazione e al regolamento. Essa inoltre aderisce dalla CV 1 " (doc. C1 e C2). Il 2/5 settembre 2008 CV 1 e _____ (e analogamente _____) hanno poi concluso un accordo del seguente tenore: " (...) PREMESSO CHE · con lettera 7.11.2005 _____ confermava alla CV 1 di accettare l'affiliazione alla CV 1 e di farsi garante per la copertura 100% del proprio personale attivo e beneficiari di rendita, indipendentemente dal tipo di liquidazione applicata dalla _____; · la CV 1 con lettera 23.12.2005 richiedeva alla _____ di accantonare i mezzi necessari per effettuare la copertura al 100% entro il 31.12.2011, nel caso in cui non fosse stato possibile ricevere gli importi necessari dalla _____ dopo aver seguito le vie legali. Nel frattempo la CV 1 si sarebbe impegnata a garantire le rendite ai pensionati al 100% solo fino all'esaurimento del fondo speciale creato presso la CV 1 a nome della _____; · con lettera 9.01.06 _____ confermava alla CV 1 il proprio impegno alla copertura del 100% in caso di una definitiva applicazione della procedura di liquidazione parziale e allo scopo il proprio CdA in data 17.6.05 aveva già proceduto alla creazione di un fondo previdenziale. La _____ chiedeva però alla CV 1 di commissionare una perizia interna volta a stabilire l'esatto ammontare del disavanzo di personale attivo e pensionati sulla base delle riserve comunicate da _____; · la CV 1 con lettera 6.02.2006 dichiarava lo scoperto indicato dal proprio perito di fiducia essere di CHF 1'994'057 alla luce di un versamento già effettuato con valuta 29.12.2005 da parte dell'_____ alla CV 1 di CHF 5'217'176. Tale cifra era supportata dal rapporto del perito LPP Sig.ra _____ r in allegato alla lettera del 6.2.2006; totale passivi calcolato da _____ al 6.2.2006 di CHF 7'211'233; · con lettera 6.2.2008 la CV 1 indicava alla _____ che in totale _____ al 27.11.2006 aveva riversato alla CV 1 in totale 6'434'584 CHF di riserve indivise tra attivi e pensionati; · tenuto conto dei beneficiari di rendite garantiti da _____ le riserve versate decurtate di CHF 378'308 si riducono a

CHF 6'056'276; · con valuta 21.12.2006 _____ a seguito del versamento alla CV 1 CHF 300'000 quale contributo di risanamento ha incrementato le riserve a CHF _____; TUTTO CIÒ PREMESSO, SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE Articolo 1 _____ versa alla CV 1 a copertura al 100% del proprio istituto di previdenza II pilastro CHF 854'957 con valuta 31.12.2008. Questo importo serve a raggiungere il totale passivi di CHF 7'211'233 calcolati da _____ (perito _____) il .6.2.2006. Articolo 2 _____ versa ulteriori CHF 64'122 a compensazione degli interessi passivi maturati da 1.1.2006 a 31.12.2008 riferiti al deficit attuariale di CHF 854'957. Il tasso di interesse quivi applicato al 2.5% equivale al tasso minimo secondo cui deve essere remunerato obbligatoriamente il capitale di vecchiaia in base alla LPP. Articolo 3 Eventuali ulteriori e- futuri conguagli dovuti e versati da _____ sulla base di una decisione dell'autorità; di vigilanza, o di ulteriori istanze giudiziarie sono di spettanza di _____." (Doc. 3) Con riferimento ai rapporti intercorsi con gli assicurati e beneficiari di rendita, dalla documentazione agli atti risulta inoltre che durante i mesi di agosto e settembre 2006 i beneficiari di rendite sono stati informati dalla CV 1 che, tra l'altro, "dal 1. gennaio 2006 la nostra Fondazione ha stipulato una convenzione di adesione con l' _____ ", rispettivamente con l'_____. LaCV 1 chiedeva l'inoltro di alcuni documenti per controllare i casi di inabilità lavorativa (doc. J) e in alcuni casi particolari (rendite professionali) ha ulteriormente informato i beneficiari di rendita della "disponibilità del datore di lavoro a colmare la lacuna generata dalla liquidazione parziale a seguito dell'uscita dall'_____ " e con ciò della continuazione del versamento delle rendite (cfr. doc. K). Agli atti figurano inoltre altre comunicazioni della convenuta agli attori rispettivamente dal suo riassicuratore, la _____, concernenti il versamento delle prestazioni, l'entrata a far parte della fondazione del datore di lavoro con effetto dal 1. gennaio 2006 e assicurazione di pagamento delle rendite (doc. L, M) nonché l'assicurazione del mantenimento di tutti i diritti acquisiti (doc. N, O, Q), In seguito al cambio di istituto di previdenza, dal gennaio a maggio 2006 _____ e per tutto il 2006 _____ (doc. XLVI/14g; doc. 13 e 14; doc. XXXV) hanno proceduto ad anticipare le rendite a favore dei pensionati; i relativi importi anticipati sono poi stati considerati quali acconti sui premi da versare per gli assicurati attivi nel 2006 (doc. 14). Per quanto concerne i successivi rapporti tra la convenuta e _____, dalla documentazione emerge che in data 29 maggio 2006 _____ inviava (con copia all'UFAS) un conteggio definitivo in relazione al " "Transfert collectif du personnel " delle due ditte con la quale rielencava la situazione dettagliata (riferita ai capitali di copertura degli assicurati attivi, per ca 3 Mio di franchi per _____ e fr. 2 Mio per _____ e dei beneficiari di rendite, per circa 4 Mio per _____ e 5,1 Mio per _____) e allegava l'avviso di accredito relativo all'ultima tranche di pagamento oltre alle liste degli assicurati e dei beneficiari di rendite (doc. 22, 23). Per quanto riguardava _____ p ha versato complessivamente ca 6.2 Mio (5.5 il 29 dicembre 2005, 650'000 il 17 febbraio 2006 e il restante il 31 maggio 2006) pari ad un tasso di copertura del 80.51%, dedotto proporzionatamente conformemente al Regolamento di liquidazione parziale approvato dall'UFAS (doc. 22). Per quanto riferito a _____ il versamento complessivo è ammontato a quasi 6 Mio (5,2 versati il 29 dicembre 2005, 640'000 nel febbraio 2006 e il resto nel maggio 2006, doc. 23) pure pari ad un tasso di copertura del 80.51%, dedotto proporzionatamente conformemente al Regolamento di liquidazione parziale approvato dall'UFAS (doc. 23). Da notare che per quanto riguarda _____ ha pure trasmesso una lista dei casi di invalidità

annunciati, ma ancora in attesa (doc. 22). Inoltre, in data 14 settembre 2006 _____ ha informato la CV 1 sulla "Bereinigte Schlussabrechnung nach Bearbeitung der Einsprachen zum Uebertragungsvertrag und zur Schlussabrechnung des Personals" dell' _____ e _____ con allegati tutti i conteggi riferiti da un lato agli attivi e dall'altro separatamente e precisamente ai "Rentnerbezüger" comprendenti beneficiari sia di rendite di vecchiaia sia di invalidità (doc. 15, 16). La lettera precisava che le liste facevano parte dell'allegato "Uebertragungsvertrages". Parallelamente in data 14 settembre 2006 _____ scriveva all'avv. _____, rappresentante della _____ respingendo un'opposizione contro il piano di ripartizione in occasione della liquidazione parziale, e sul tema del destino dei beneficiari di rendite già dipendenti della _____, comunicando quanto segue: "(...) Übergang der Rentenverpflichtungen auf die neue V orsorgeeinrichtung Gemäss Artikel 53e Absatz 4 BVG haben sich die bisherige und die neue Vorsorgeeinrichtung über den Verbleib der Rentenbezüger zu einigen, sofern der Anschlussvertrag keine Regelung trifft. Zwar Ist die Angelegenheit bei der Pensionskasse der _____ nicht im Anschlussvertrag festgehalten; dafür sieht das bis 31.12.2005 gültige Reglement klar vor, dass die Rentner von einer Kündigung des Anschlussvertrages ebenfalls betroffen sind und in die neue Vorsorgeeinrichtung übertreten. Da die vertraglichen und reglementarischen Grundlagen gemäss höchstrichterlicher Rechtsprechung ein untrennbares Ganzes bilden, vermag der Umstand, dass nicht der Anschlussvertrag sondern das Reglement das Schicksal der Rentner bestimmt, nichts daran zu ändern. Eine Regelung dieser Angelegenheit im Reglement kann somit als hinreichend erachtet werden. Wir erlauben uns an dieser Stelle den Hinweis, dass diese Auffassung von einzelnen ausgetretenen Unternehmungen bereits gutachterlich abgeklärt und bestätigt worden ist. Der Stiftungsrat lehnt deshalb Ihre Einsprache ab." (Doc. 24) Di seguito veniva allestito il conteggio definitivo della situazione per il 18 settembre 2006 che comprendeva anche un capitale di copertura per gli aventi diritto a rendite di circa 4.5 milioni e circa 3 milioni per gli assicurati attivi (doc. 24). In calce figurava la menzione della facoltà di ricorso al UFAS. Per quanto riguarda gli attori, i capitali trasferiti erano i seguenti: " _____ e _____ (...) Capitaux de couverture transférés (calcul pour le 31.12.2005): AT 2, né le 10.03.1945 CHF 369'502.00 AT 3, né le 04.02.1945 CHF 288'387.00 AT 1, né le 05.11.1944 CHF 304'024.00 Ces capitaux ont été calculés par notre Expert en prévoyance, la base technique est la table EVK 2000 avec taux technique de 4.5%." (Doc. AA) e più precisamente composti come segue: Unter- nehmung AHV-Nummer Name Vorname Renten- art. Deckungs- kapital DK gekürztes DK 1064 _____ ... Altersrente ... 288'940 232'048 1064 _____ AT 2 ... Berufsinvaliden-rente ... 91'064 73'133 1064 _____ AT 2 Invaliden-Zusatzrente 80'091 64'321 35.118 AT 3 ... Altersrente ... 273'040 219'278 35'118 AT 3 ... Berufsinvaliden-rente ... 86'053 69'109 (...)" (doc. BB) Unter- nehmung AHV-Nummer Name Vorname Renten- art. Deckungs- kapital DK gekürztes DK 1214 _____ AT 1 ... Altersrente ... 287'844 231'168 1214 _____ AT 1 ... Invalidenrente ... 90'718 72'856 (...)" (doc. CC) Una convenzione è stata sottoscritta tra le ditte e la convenuta il 12 novembre 2008 prevedendo tra l'altro quanto segue: "(...) Premesso che - in data 30 novembre 2005 il Consiglio di amministrazione dell' _____ aveva deciso di garantire, sia ai pensionati sia al personale attivo, il capitale mancante al 31 dicembre 2005 qualora la _____ non avesse versato interamente l'importo di libero passaggio, a seguito della nuova affiliazione della Cassa di previdenza _____, a partire dal 1 gennaio 2006, alla CV 1, - dai

conteggi definitivi al 31 dicembre 2005, presentati dalla il 14 settembre 2006 all' _____, effettivamente risulta che, sia per i pensionati sia per il personale attivo, gli importi di libero passaggio non sono stati versati interamente alla CV 1, - attualmente è pendente presso l'Ufficio federale delle assicurazioni (UFAS) di Berna un ricorso presentato il 9 ottobre 2006 dall' _____ contro i predetti conteggi definitivi dell' _____. (...) si stipula e si conviene quanto segue: Eventuali futuri conguagli dovuti dall' _____ sulla base: - di una decisione dell'Autorità di sorveglianza o di ulteriori istanze giudiziarie, oppure - di un accordo transattivo, sono di spettanza della _____ fino a concorrenza di quanto versato da quest'ultima alla CV 1, a copertura del capitale mancante di libero passaggio menzionato nella premessa." (Doc. 4) 2.10. Al momento del raggiungimento dell'età conferente il diritto alla rendita di vecchiaia, agli assicurati sono state erogate delle prestazioni che non hanno soddisfatto le loro aspettative, ritenuto come AT 1 e AT 2 hanno optato per il ritiro del capitale, mentre AT 3 per la rendita. Le prestazioni sono state definite dalla convenuta come segue: " (...) AT 1 inc. 32.2012.48 Invalidità Versati da _____ P 72'856.00 Versati da _____ 17'862.00 90'718.00 Rendita Mensile invalidità 2'100.00 Rendite versate 47.00 Totale versato 98'700.00 Maggior versamento 7'982.00 Anzianità Versati da _____ 231'168.00 Versati da _____ 56'076.00 Totale 287'244.00 Versati a AT 1 287'844.00 Interessi secondo accordo forfettario 13'299.00 Totale versato 301'143.00 In altre parole la Fondazione ha calcolato la rendita di vecchiaia capitalizzata considerando l'importo ricevuto da _____ con l'integrazione del datore di lavoro alla fine del 2005 di fr. 287'244.- , deducendo quindi fr. 7'982 per " maggior versamento " (tra quanto ricevuto e rendite versate) fissandolo quindi a fr. 279'862, poi corretto dopo numerose insistenze a fr. 301'143.- (doc. T), aggiungendo interessi nella misura del 2.5% per il 2006, 2.5% per il 2007, 2.75 per il 2008 e 2% per il 2009 (cfr. doc. 18 e doc. T). Analogamente ha proceduto a calcolare il capitale di vecchiaia versato a AT 2 (doc. XXXV): AT 2 inc. 32.2012.50 Invalidità Versati da _____ 73'133.00 Versati da _____ 18'471.00 91'604.00 Zusatzrente Versati da _____ 64'321.00 Versati da _____ 15'770.00 80'091.00 Totale ricevuto 171'695.00 Rendita Mensile invalidità 3'962.00 Rendite versate 51.00 Totale versato 202'062.00 Maggior versamento 30'367.00 Anzianità Versati da _____ 232'048.00 Versati da _____ 56'892.00 Totale 288'940.00 Versati a AT 2 288'940.00 Interessi 838.70 Totale versato 289'778.70 La CV 1 si è limitata a riconoscere l'importo ricevuto da _____ e il datore di lavoro, di fr. 288'940, al quale ha poi aggiunto fr. 838 di interessi. Quanto infine e AT 3, il quale ha optato per il versamento della rendita, la situazione è stata definita dalla convenuta come segue (doc. XXXV): AT 3 inc. 32.2012.49 Invalidità Versati da _____ 69'109.00 Versati da _____ 16'944.00 86'053.00 Rendita Mensile invalidità 1'992.00 Rendite versate 51.00 Totale versato 101'592.00 Maggior versamento 15'539.00 Anzianità Versati da _____ 219'278.00 Versati da _____ 53'762.00 Totale 273'040.00 Interessi 2.5% 27'359.50 Maggior versamento rendita 15'539.00 Capitale per calcolo rendita 284'860.50 Tasso di conversione 6.2% Rendita annua 17'661.35 Rendita mensile 1'471.78 La prestazione di vecchiaia è stata calcolata considerando un capitale di vecchiaia di fr. 284'860.50 (calcolato deducendo il " maggior versamento rendita " di fr. 15'539 e aggiungendo interessi semplici al 2.5% per fr. 27'359 su 51 mesi) e applicando un tasso di conversione del 6.2% (in luogo di quello regolamentare del 6.8%), giungendo ad una rendita mensile di fr. 1'471.80. In sostanza, quindi, la convenuta ha calcolato le prestazioni sulla base dei capitali ricevuti da _____ (copertura ca 80%), integrati dai datori di lavoro nella misura del 20%, e da

questi importi ha dedotto parte delle rendite (di invalidità) già versate e, per quanto riferito alla rendita, applicato un tasso di conversione del 6.2%. Le prestazioni riconosciute sono in tal modo risultate considerevolmente più esigue non solo rispetto a quelle di invalidità versate in precedenza, ma anche, e soprattutto, a quelle cui avrebbero avuto diritto gli interessati nel caso fossero stati considerati regolarmente affiliati alla CV 1. In sostanza la CV 1 ha sostenuto che gli aventi diritto ad una rendita di invalidità al 1. gennaio 2006 non sono mai entrati a far parte della fondazione e non possono pertanto godere della copertura degli attivi. Tale tesi è fermamente contestata dagli attori, i quali chiedono in sostanza il riconoscimento dei diritti quali affiliati alla fondazione e, quindi, l'aggiunta degli interessi composti sull'intero capitale vecchiaia e l'applicazione del tasso di conversione regolamentare. 2.11. Questo Tribunale, tutto bene ponderato, ritiene che, come sostenuto dagli attori, il passaggio di istituto di previdenza da parte delle ditte _____ e _____, da _____ alla CV 1, ha comportato il trasferimento della globalità degli assicurati, e meglio sia degli attivi che degli aventi diritto a rendite, incluse quindi anche le persone, come gli attori, che al 1. gennaio 2006 erano al beneficio di una rendita di invalidità. In questo senso, è bene premetterlo, si è pronunciata in modo inequivocabile l'autorità di sorveglianza che si è occupata della procedura di liquidazione di _____. Nello scritto 10 settembre 2013 al TCA l'UFAS si è, tra l'altro, espresso in effetti nel seguente modo: " I nostri incarti trattano varie tematiche della liquidazione parziale, realizzatasi col trasferimento delle due aziende alla CV 1, tra cui anche la questione del trasferimento dei beneficiari di rendita di vecchiaia ed invalidità. Ma i contenuti si limitano alla questione dell'affiliazione di queste persone (vengono riprese dal nuovo istituto di previdenza o restano presso l' _____) ed agli importi versati una volta deciso il trasferimento alla CV 1, capitali calcolati dal perito, senza però specificare in quale contesto. Poiché le rendite d'invalidità dal gennaio 2006 sono state versate dalla CV 1, è pacifico che la CV 1 abbia ripreso l'affiliazione di queste persone." (doc. XXIX) L'UFAS ha poi nuovamente ribadito in data 11 dicembre 2013: " (...) Che gli assicurati in questione siano passati alla CV 1 è nel caso chiaro, come su come vi siano passati non abbiamo traccia." (doc. LI) 2.11.1. Innanzitutto una simile conclusione si impone analizzando la regolamentazione interna all'istituto di previdenza e la normativa applicabile. Richiamato il disciplinamento di cui all'art. 53e cpv. 4 LPP, il quale dispone di esaminare se il contratto di affiliazione (quello disdetto; nel nostro caso quindi quello concluso tra le datrici di lavoro e _____ dispone di una regolamentazione sul mantenimento o trasferimento dei beneficiari di rendite, il Regolamento _____ in vigore dal 1. gennaio 2002 e fino al 31 dicembre 2005, cioè al momento del cambiamento di istituto di previdenza oggetto della presente lite (doc. E), all'art. 74 cpv. 3 prevede che: " (...) 3. La risoluzione del contratto d'affiliazione comporta i seguenti effetti: a) Tutti gli assicurati attivi e pensionati del contraente d'assicurazione escono dalla cassa alla data di disdetta; b) La cassa trasferisce i diritti acquisiti individuali di tutti gli assicurati attivi del contraente d'assicurazione al nuovo istituto di previdenza dello stesso. L'eventuale ammanco attuariale secondo il bilancio attuariale approntato alla data d'uscita sarà tenuto in considerazione pro rata. Gli averi di vecchiaia ai sensi della LPP sono tuttavia garantiti in ogni caso." Va precisato che la convenzione di adesione sottoscritta tra _____ e _____ il 4 giugno 1985 (analogamente a quella conclusa con _____) non si pronuncia specificatamente in merito allo scioglimento della stessa rispettivamente sulle conseguenze in relazione agli aventi diritto a rendite, ma rimanda espressamente, per quanto non regolato, al Regolamento che viene ritenuto parte integrante (" Le règlement...fait partie intégrante du

présent contrat” , doc. XLVIbis/annesso15). A mente di questo Tribunale quindi il disciplinamento previsto dall’art. 74 del Regolamento _____ (nella versione in concreto temporalmente applicabile), che può essere considerato parte integrante della convenzione di adesione, può essere considerato una valida regolamentazione sul destino degli aventi diritto a rendite al momento dello scioglimento dello stesso, ai sensi dell’art. 53e cpv. 4 LPP. Questo a maggior ragione se si considera che la formulazione della norma regolamentare in questione è antecedente alla resa dell’art. 53e LPP, nella quale norma è confluita sostanzialmente la precedente giurisprudenza sviluppata dal TFA. Ora, come dianzi esposto (consid. 2.6), la giurisprudenza prevedeva che per il destino dei beneficiari di rendite in caso di scioglimento di un contratto di affiliazione era primariamente rilevante la regolamentazione interna della Cassa (contratto di adesione o regolamento; DTF 127 V 377 e 125 V 421; cfr. anche STF B 57/00 del 22 dicembre 2003.). Nel caso di _____ è pertanto evidente che la regolamentazione interna ha disposto in modo esplicito che la disdetta del contratto di affiliazione comportava l’uscita integrale di tutto il collettivo assicurato, beneficiari di rendite inclusi. In altre parole, _____ e _____ non avrebbero potuto uscire da _____ solo con gli attivi, ma lo potevano fare solo con la globalità degli assicurati e degli aventi diritto a rendite. Una rescissione parziale del contratto di adesione nel senso che gli assicurati attivi venivano separati da quelli passivi non sarebbe stata possibile. Del resto, appare chiaro e indiscutibile che _____ sia partita sempre dal presupposto che l’uscita delle ditte affiliate avrebbe compreso la globalità del personale (attivo e non) assicurato: non solo il tenore del regolamento, ma anche tutta la documentazione agli atti (scritti, conteggi), di cui si dirà ancora nel prosieguo, comprova tale circostanza. Né è possibile in qualche maniera dedurre che la convenuta abbia inteso o, date le circostanze, avrebbe potuto intendere, diversamente. A seguito dello scioglimento del contratto di affiliazione tra le datrici di lavoro e _____ non era quindi più immaginabile, stante le disposizioni contrattuali in vigore tra le stesse, che, come detto, considerano un tutt’uno gli assicurati, attivi e passivi, che gli aventi diritto ad una rendita restassero assicurati presso _____ (cfr. DTF 127 V 377). Tale conclusione deriva, come detto, anche dall’applicazione dell’art. 53e cpv. 4 LPP per il quale fa stato quanto previsto dal contratto di affiliazione. 2.11.2 Ma anche volendo ritenere che la citata normativa regolamentare non sia da considerare un disciplinamento sufficiente sul tema del destino dei beneficiari di rendite ai sensi dell’art. 53e cpv. 4 LPP (che appunto prevede come determinante primariamente quanto previsto nel contratto di affiliazione; cfr. in proposito DTF 125 V 427 e 127 V 377), secondo questo Tribunale, anche volendo esaminare la seconda opzione prevista dall’art. 53e cpv. 4 LPP (ovvero l’eventuale accordo tra i due istituti di previdenza) deve comunque essere ammesso che tra il vecchio istituto di previdenza (_____) e il nuovo (CV 1) sia comunque venuto in essere, foss’anche per atti concludenti, un accordo nel senso che anche gli aventi diritto a rendite venivano trasferiti, unitamente agli assicurati attivi, e a pari condizioni assicurative, alla CV 1. Parimenti, anche il trasferimento alla CV 1 dei beneficiari di rendite era parte integrante dell’accordo venuto in essere tra _____ e _____, da una parte, e la CV 1, dall’altra. Tale conclusione si impone, con il grado della verosimiglianza preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (DTF 129 V 56 consid. 2.4), analizzando la documentazione versata agli atti e anche in applicazione del principio della parità di trattamento tra gli assicurati. Decisivo appare il fatto che il nuovo istituto di previdenza ha con i fatti manifestato in maniera concludente, chiara e incontrovertibile, la volontà di ammettere l’integralità dei dipendenti delle ditte _____ e _____ affiliate per

l'attuazione della previdenza professionale presso _____ e, quindi, anche i beneficiari di rendita. Se è vero che dagli atti non è desumibile una regolamentazione esplicita tra _____ e la convenuta, appare evidente che fra i due istituti un simile accordo sia avvenuto in via concludente. Sia in questa sede nuovamente ricordato che il contratto previdenziale, così come i suoi contenuti, non soggiace ad alcun presupposto di forma e può essere pertanto concluso sulla base della manifestazione della reciproca volontà, anche tacitamente o per atti concludenti (cfr. sopra al consid. 2.3; fra gli altri Stauffer, op. cit., n. 1264 p. 473; Vetter-Schreiber, op. cit., ad art. 11, n. 4, p. 57). Innanzitutto un rifiuto dell'ammissione del gruppo degli aventi diritto a rendite non è mai stato formalizzato per scritto dalla convenuta, la quale ha peraltro accettato senza sostanziali riserve o opposizioni i capitali di copertura della globalità degli assicurati presso _____, beneficiari di rendite inclusi. In effetti, _____ ha trasferito alla convenuta l'integralità del capitale di copertura a seguito alla disdetta della convenzione d'affiliazione in essere con le ditte, comprese le posizioni riguardanti gli aventi diritto a rendite (e inclusi persino i casi di invalidità annunciati, ma ancora in attesa; cfr. lista allegata al conteggio finale del 29 maggio 2006, doc. 22). Le riserve matematiche di tutti gli affiliati (attivi e non) sono stati riversati da _____ applicando una ritenuta di circa il 20% sulla base del regolamento di liquidazione parziale (prevedente appunto una decurtazione lineare) approvato dall'UFAS con effetto retroattivo al 1. gennaio 2005 (doc. L/5; cfr. anche sopra al consid. 2.8). L'uscita è quindi stata collettiva e accettata dalla convenuta. Non è per contro documentabile una qualsivoglia riserva sollevata in proposito da CV 1: il fatto che a suo dire il trasferimento delle riserve fu effettuato da parte di _____ " unilateralmente e senza conteggi " (LIV) non è di rilievo, oltre che non comprovato. Anzi appare evidente che CV 1 abbia ricevuto i capitali da parte di _____ con la consapevolezza del trasferimento non solo degli assicurati attivi presso _____, ma anche dei beneficiari di rendita. La stessa CV 1 ha del resto commissionato, all'inizio di dicembre 2005, una perizia a _____, Conseils et expertises en matière de prévoyance professionnelle (una ditta con sede a _____, guidata dall'esperta d'assicurazioni pensionistiche con diploma _____, considerata una delle principali ditte di analisi per il Consulting e le perizie per casse pensioni), sulla base della quale ha quindi definito anche gli importi da versare da parte delle ditte datrici di lavoro per colmare il disavanzo presentato da _____ (per le rendite di invalidità di circa il 25%, doc. 20). Nel rapporto allestito per la FTP il 31 gennaio 2006, _____ si è particolarmente occupata degli aventi diritto a rendite (di invalidità e di vecchiaia), presso _____ e _____, sottolineando che, stimato un tasso generale di sottocopertura del 75% presso _____, la situazione relativa agli aventi diritto a rendite era difficile, considerato come le diverse basi tecniche influenzavano il calcolo. In effetti: " En effet, la réserve mathématique calculée par _____ se base sur EVK2000, taux d'interet technique 4.5%, marge pour longévité de 2%, alors que la CV 1 se base sur EVK 2000, 4%, marge pour longévité de 2.5%. Meme si l' _____ n'effectuait pas la reduction de 25%, le montant de transfert serait insuffisant, d'environ 5.5% (5% pour la difference du taux technique et 0.5% pour la longévité)." (doc. 20, p. 4) In tale rapporto _____ ha quindi preso in considerazione le diverse possibilità per la copertura degli aventi diritto a rendite (di vecchiaia, per superstiti e di invalidità), considerato lo scoperto palesato da _____. Per quanto riguardava i beneficiari di rendite di invalidità, il rapporto ha presentato dettagliatamente la situazione (con una prospettiva di ammanco di quasi fr. 300'000 per quanto riguarda _____, doc. 20 p. 6) specificando che nel caso in cui le rendite di invalidità fossero state da considerare

di natura temporanea con un'aspettativa ad una rendita di vecchiaia (in luogo di rendite di invalidità vitalizie), la susseguente rendita di vecchiaia futura sarebbe stata da calcolare secondo il regolamento della CV 1, e quindi secondo il primato dei contributi, riuscendo in tal modo a ridurre lo scoperto tecnico. Il rapporto concludeva quindi precisando che con riferimento ai beneficiari di rendita occorreva quindi procedere contro _____ per tentare di recuperare la parte di riserva matematica non trasferita nella misura dei diritti acquisiti. Infine _____ riferiva di avere discusso della situazione con la responsabile dell'UFAS, signora _____, per la quale " les rentiers doivent en tout cas quitter l'_____ en cas de départ, vu que le contrat d'affiliation stipulait ce départ en cas de résiliation. Art. 53e al. 4 dernière phrase ne s'applique pas, car selon elle il existe une réglementation concernant les rentiers en cas de départ ". Riferiva inoltre che, sempre secondo l'UFAS, i diritti acquisiti dei beneficiari di rendita dovevano essere garantiti, ciò che significava che le rendite non potevano essere ridotte. Al rapporto era inoltre allegata una lista delle rendite in corso, fra le quali quella di AT 1, con precise indicazioni riguardo a ammontare delle rendite, capitali accumulati, speranza di vita e, quindi, scoperto sul capitale di copertura (doc. 20). Alla luce di questa perizia, commissionata come detto proprio da lei stessa, appare quindi malvenuta la CV 1 laddove nega di essere stata al corrente dell'avvenuto trasferimento degli aventi diritto a rendite e delle perdite che ne sarebbero derivate. Avendo quindi accettato i capitali degli aventi diritto a rendite, questi ultimi sono stati presi a carico dal nuovo istituto di previdenza, ciò che di fatto comporta la conclusione di un contratto di ripresa (cfr. sopra la consid. 2.6; cfr. Kieser in Schneider/Geiser/Gächter, op. cit, ad art. 53e n. 21 p. 880). Del resto va osservato che secondo la normativa legale esistono solo due possibilità per gli aventi diritto a rendite nel caso di un cambio di istituto di previdenza: o essi rimangono nell'istituto precedente o vengono trasferiti a quello nuovo. Nel caso che ci occupa, avendo _____ trasferito i relativi capitali di copertura (sulla base di un Regolamento di liquidazione parziale approvato dall'UFAS, doc. L/5) ed essendo _____ completamente uscita di scena, è evidente che essi sono stati trasferiti alla CV 1. 2.11.3. Ma anche esaminando i rapporti intercorsi con le ditte affiliate, sia con _____ sia con la CV 1, emerge chiaramente che il passaggio di istituto di previdenza è avvenuto nella consapevolezza esplicita che gli aventi diritto a rendite venissero trasferiti alla convenuta, collettivamente unitamente agli attivi. Innanzitutto, i dipendenti delle ditte, tramite il loro organo paritetico, come ben si evince dalla documentazione agli atti, hanno dato il loro accordo ai sensi dell'art. 11 LPP al passaggio da _____ alla CV 1 alla precisa condizione che lo stesso passaggio inglobasse anche gli aventi diritto a rendite. Fra le varie corrispondenze agli atti basti citare il verbale dell'assemblea tenutasi il 26 settembre 2005 alla presenza dei beneficiari di rendita, la direzione di _____ e dell'amministratore della CV 1, nel corso della quale i beneficiari hanno approvato all'unanimità la disdetta del contratto con _____ alla condizione che " l'azienda si assuma l'onere di copertura totale 100% e soprattutto che sia attivi che pensionati vengano trapassati alla nuova Cassa " (doc. FF3; cfr. per esteso al consid. 2.9). In particolare, con la già citata lettera 28.9.2005 (doc. F; cfr. al consid. 2.9) l'_____ ha informato pensionati e beneficiari di rendite A _____ della situazione e del fatto che dal 1. gennaio 2006 _____ avrebbe introdotto ulteriori misure di risanamento. Ha informato anche che la Commissione del Consiglio di amministrazione per gli affari del personale ed il personale attivo dell'_____ avevano deciso di non sottoscrivere il nuovo contratto con _____, ritenuto che nel frattempo erano stati contattati "altri istituti di previdenza in grado di garantire l'affiliazione con le

medesime attuali prestazioni ma con maggiori garanzie di solvibilità a lungo termine e con condizioni contrattuali più equi e rispettosi dei diritti dei lavoratori" . Ha comunicato che "Per i motivi esposti l'_____ ha deciso di sciogliere il contratto con l'_____ garantendo gli attivi ed ai beneficiari di rendita il capitale di copertura necessario all'affiliazione nella nuova cassa" . Anche la lettera delle _____ ai propri pensionati e beneficiari di rendite, del 16 settembre 2005 (doc. G) era stata di contenuto simile: "Nel merito l'azienda valuta che Fondazioni concorrenti siano in grado di garantire le medesime prestazioni con maggiori garanzie di solvibilità a lungo termine e con dei Contratti più equi e rispettosi dei diritti dei lavoratori ." Per il caso di disdetta, l'azienda prevedeva due scenari, da un lato che i beneficiari di rendite rimanessero presso _____, dall'altro che i beneficiari di rendita passassero alla nuova Cassa e l'azienda garantisse il versamento del capitale di copertura per attivi e pensionati alla nuova Cassa (doc. G). Il 23 dicembre successivo l'azienda riscriveva ai suoi dipendenti comunicando l'avvenuta affiliazione alla CV 1, precisando che avrebbe anticipato le rendite in corso per i mesi di gennaio e febbraio per evitare disagi ai beneficiari di rendita (doc. I). Ora, non si vede per quale ragione le ex datrici di lavoro (entrambe!) avrebbero dovuto rivolgersi in questo senso ai loro dipendenti se quanto descritto non fosse corrisposto al vero rispettivamente se in qualche modo avesse anche solo ipotizzato un diverso destino assicurativo per gli aventi diritto a rendite. Ma, come anticipato, anche la documentazione agli atti che riferisce della fase di decisione presso le due aziende attesta che la volontà di _____ e _____ unitamente ai dipendenti rispettivamente ai loro rappresentanti interpellati (cfr. l'art. 11 LPP), era quella di procedere al cambio di istituto di previdenza solo e soltanto se sia gli attivi che i pensionati fossero stati trasferiti al nuovo istituto di previdenza, fermo restando l'obbligo delle aziende di provvedere a colmare eventuali ammanchi sulla copertura totale dei capitali (verbale dei beneficiari di rendite della _____ del 26 settembre 2005, doc. FF3; cfr. anche lo scritto _____ a una beneficiari di rendita del 26 settembre 2005 prodotto quale doc. FF2; cfr. al consid. 2.9). La documentazione dimostra ulteriormente che detta volontà, di garantire cioè sia a attivi che a pensionati la copertura al 100% nel caso di liquidazione parziale di _____, era nota a CV 1, la quale nulla ha mai eccepito in merito (fra le altre cfr. lettera 13 gennaio 2006 di _____ a _____, doc. XLVibis/annesso 14a). È quanto del resto hanno dichiarato le datrici di lavoro rispondendo ai quesiti del TCA in corso di causa (XLVI). Entrambe hanno in sostanza dichiarato che era per loro chiaro che anche i beneficiari di rendite sarebbero stati trasferiti alla CV 1 " alle condizioni conformi al Regolamento ", la costituzione di un "Fondo di riserva per beneficiari di rendite" essendo una adeguata garanzia per la copertura delle future rendite di invalidità e vecchiaia a favore degli ex dipendenti (doc. I e XLVI n.2). Alla domanda posta dal TCA se con la CV 1 fosse stato trattato il tema del destino assicurativo dei beneficiari di rendita, la _____ ha risposto come segue: " (...) Risposta alla domanda n. 2. Come risulta dalla convenzione _____ /CV 1 sottoscritta successivamente (il 12 novembre 2008), all'epoca del passaggio dalla _____ alla CV 1, la volontà di _____ è sempre stata quella di garantire al personale attivo e ai propri pensionati il capitale mancante al 31.12.2005 (Annesso 4). Anche dalle lettere inviate il 9 dicembre 2005 ed il 29 maggio 2006 dalla _____ alla CV 1 con i conteggi provvisori dei valori da trasferire, si evince che il trasferimento riguardava tutte le persone che sarebbero state o che già erano al beneficio di rendite (Annessi 5 e 6). Al 14 settembre 2006 _____ comunicò il conteggio al 31 dicembre 2005 che in seguito fu considerato definitivo (Annesso 7). Dallo spulcio dei documenti risulta che l'interlocutore CV 1 è sempre stato il

Sig. _____, amministratore CV 1. Come indicato nella lettera CV 1 ad _____ del 31 marzo 2006 (Annesso 8), i nostri versamenti e i versamenti di _____ P andavano a costituire gli averi di vecchiaia per gli assicurati attivi nonché un fondo di riserva per i beneficiari di rendite. Su tali averi venivano poi accreditati gli interessi legati alla redditività, realizzati presso le banche alle quali erano affidati i patrimoni. (...) ... la costituzione del fondo di riserva per pensionati ed invalidi è stata a suo tempo considerata da _____ la garanzia per la copertura delle rendite di anzianità e di invalidità per gli ex dipendenti, notando pure che, come indicato nella premessa _____ ha versato CHF 1'130'199.15 quale copertura delle riserve necessarie, mancanti versamento _____ (Annesso 1). (...)" (Doc. XLVI) Con il già menzionato scritto del 18 dicembre 2005 (e quindi ancora nella fase precedente all'effettivo passaggio degli affiliati alla CV 1) _____ ha precisato a CV 1 le scadenze da rispettare per il versamento delle rendite ai pensionati chiedendo di comunicare " gli importi delle singole rendite dei pensionati " al fine di permetterle di anticipare il versamento di gennaio e febbraio 2006 onde evitare disagi ai pensionati (XLVI/9). Evidentemente un tale scritto non avrebbe avuto ragione di essere se il passaggio dei pensionati fosse stato controverso. Anche dalla convenzione _____ /CV 1 sottoscritta successivamente (il 12 novembre 2008) emerge la volontà di affiliare la Cassa di previdenza _____ alla CV 1 con la globalità degli affiliati, attivi e pensionati, e che l'eventuale capitale mancante al 31 dicembre 2005, in relazione ai pensionati e al personale attivo, veniva garantito da _____ (doc. XLVI/4; cfr. al consid. 2.9 per esteso). Del resto la CV 1, nemmeno nelle sue corrispondenze con le datrici di lavoro, ha mai sollevato alcuna obiezione o formulato alcuna precisazione che potesse lasciare chiaramente immaginare diversamente. In particolare l'inserito contiene gli scambi di corrispondenza nel corso del 2006 in relazione ai versamenti ricevuti da _____ e dalle ditte affiliate allo scopo di assicurare la copertura al 100% di attivi e pensionati (documenti allegati da _____, doc. XLVI/bis allegati 14, 14d, 14f). Il 31 marzo 2006 ad esempio la convenuta scriveva ad _____ illustrando gli importi ricevuti provvisoriamente da _____, per gli assicurati attivi e per i pensionati, specificando pure che restavano da chiarire due casi di invalidità (XLVI/8). Con conteggio del 26 giugno 2006 la CV 1 illustrava a _____ gli importi ricevuti specificatamente per gli aventi diritto a rendite e contabilizzate per gli aventi diritto a rendite di vecchiaia (12), di invalidità (3) e vedovili (1) oltre a 32 assicurati attivi, calcolando uno scoperto ancora aperto di ca 1.2 Mio (allegato 14d a XLVI/bis). Anche _____, interpellata dal TCA, ha confermato nella sostanza l'accordo dato dalla convenuta al trasferimento dei beneficiari di rendita. In particolare, riferito come nelle trattative con CV 1 fosse stato concordato il passaggio e mantenimento delle rendite di invalidità da parte della CV 1, la ditta ha specificato che il trattamento riservato ai beneficiari di invalidità era stato approfondito nella convenzione _____ -CV 1 di cui al doc. 3 e relativi allegati, in particolare nella perizia _____ (L). Ora, da tale convenzione, citata per esteso al consid. 2.9. che precede, emerge che _____ si era impegnata a farsi garante per la copertura al 100% del proprio personale attivo e dei beneficiari di rendita e che, alla luce della perizia (_____) fatta eseguire dalla CV 1 per stabilire " l'esatto ammontare del disavanzo di personale attivo e pensionati sulla base delle riserve comunicate da _____ ", la ditta si era impegnata a versare un ulteriore ingente importo "a copertura al 100% del proprio istituto di previdenza" (doc. 3). A domanda del TCA, _____ ha ulteriormente precisato: " La Convenzione (doc. 3) conferma che la nostra azienda ha provveduto a ripristinare le riserva matematiche di tutti gli assicurati calcolate dal perito della CV 1

(perizia _____ del febbraio 2006). Per ognuna delle categorie di assicurati la perizia stabilisce le rispettive riserve attuariali e l'ammontare delle riserve mancanti reintegrate alla firma della Convezione dalla nostra azienda. Esse sono state calcolate secondo i parametri CV 1" (doc. L n. 13). Non solo quindi i beneficiari di rendita sono stati ripresi dalla convenuta, ma in ogni modo _____ (e analogamente ha fatto _____) si è fatta garante presso la CV 1 per il mantenimento delle rendite e ha provveduto a colmare il disavanzo creato da _____ integrando i capitali, trapassati "collettivamente", sulla base di una perizia commissionata a _____r proprio da CV 1 e non contestata dalle ditte affiliate, le quali hanno in effetti provveduto a versare gli importi stabiliti da tale perizia. Del resto in proposito risulta eloquente anche la lettera indirizzata il 7 novembre 2005, ossia nell'ambito delle trattative in vista dello scioglimento del contratto con _____ e l'adesione alla CV 1, nella quale _____ comunica alla convenuta di aver deciso di accettare l'offerta e comunicando che " il nostro attuale istituto di previdenza ci ha indicato la procedura che intende adottare per il trapasso di attivi e pensionati" precisando che " indipendentemente dalla posizione di _____ e dal tipo di liquidazione che crescerà in giudicato, la nostra azienda si fa garante per la copertura 100% dei nostri attivi e pensionati" (doc. L/4). In data 9 gennaio 2006 sempre _____ precisava a CV 1 : " Confermiamo il nostro impegno alla copertura del 10% in caso di una definitiva applicazione della procedura di liquidazione parziale. A tal riguardo, già in occasione della seduta del 17 giugno 2005, il nostro consiglio di amministrazione ha deciso la creazione di un fondo per la Previdenza del personale, in parziale risposta ad una richiesta di destinazione degli interessi creditori sollevata dagli azionisti della società. Ad inizio dicembre 2005 abbiamo incaricato il nostro revisore di valutare le possibili modalità di accantonamento su tale fondo del capitale di copertura. Restiamo comunque in attesa della vostra perizia volta a stabilire l'ammontare effettivo del disavanzo di attivi e pensionati sulla base delle riserve comunicate da _____ allegate alla vostra lettera in oggetto. Di primo acchito sembrerebbe che tutti i beneficiari di rendita dispongono di capitali di copertura ben superiori all' avere teorico calcolato sulla base di una speranza di vita di 81 anni ad un tasso remunerativo del 3.5% (basi di calcolo FTP) " (doc. L/4). Alla domanda del TCA se la CV 1 avesse dato delle assicurazioni (scritte o verbali) circa " l'ammissione, a pari condizioni, degli assicurati già al beneficio di rendita di invalidità ", _____ ha risposto: " La CV 1 ha garantito la ripresa di tutti gli assicurati _____ (attivi e pensionati) alle condizioni conformi al proprio regolamento.(doc. L) La _____ ha ribadito la sua posizione precisando che _____ ha provveduto, conformemente al suo art. 74 Regolamento, a trapassare a FTP i capitali di tutti gli affiliati, "le riserve matematiche di tutti gli affiliati (attivi, pensionati e beneficiari di rendite di invalidità)" applicando una ritenuta lineare di ca il 20%. Ha altresì osservato che il regolamento di liquidazione parziale alla base della decurtazione lineare era stato approvato dall'UFAS ad inizio ottobre 2005 addirittura retroattivamente al 1. gennaio 2005 (doc. L al quesito 12). Palese emerge dunque la volontà di scegliere un istituto di previdenza in grado di garantire l'affiliazione con le medesime attuali prestazioni e a tutti gli affiliati, attivi e non. Del resto dalla corrispondenza intercorsa si desume che uno dei motivi per cui le ditte in questione avevano deciso di abbandonare l'affiliazione a _____ era la volontà di quell'istituto di pretendere, nell'ambito del pianificato risanamento, la riscossione anche dai beneficiari di rendite di contributi di risanamento, circostanza questa non voluta dalle ditte in questione a tutela dei propri dipendenti e ex dipendenti (doc. F). Ciò premesso, mal si concilierebbe dunque un trasferimento parziale dei propri affiliati. Del resto anche la

convenzione sottoscritta tra le ditte datrici di lavoro e la convenuta, pur non prevedendo una regolamentazione esplicita, nelle sue premesse riferisce che “ con lettera 7 novembre 2005 _____ confermava a CV 1 di accettare l’affiliazione alla CV 1 e di farsi garante per la copertura 100%, del proprio personale attivo e beneficiari di rendita, indipendentemente dal tipo di liquidazione applicata da _____ ” (doc. 3 citato al consid. 2.9 che precede). La seconda (e terza) premessa precisava ulteriormente che, stante l’impegno richiesto a _____ di accantonare i mezzi necessari per effettuare la copertura al 100% entro il 31.12.2011 (nel caso in cui non fosse stato possibile ricevere gli importi necessari da _____ dopo aver seguito le vie legali), nel frattempo la CV 1 si sarebbe impegnata a garantire le rendite ai pensionati al 100% fino all'esaurimento del fondo speciale creato presso la CV 1 a nome della _____) (doc. 3). La CV 1, fatta eseguire come d’accordo una perizia volta a stabilire l'esatto ammontare del disavanzo di personale attivo e pensionati sulla base delle riserve comunicate da _____, quantificato lo scoperto indicato dal perito di fiducia (la ditta _____) e considerati i versamenti di _____ alla CV 1, in totale di riserve indivise tra attivi e pensionati, ha concluso che _____ doveva versare “ a copertura al 100% del proprio istituto di previdenza II pilastro” fr. 854'957 con valuta 31.12.2008. Questo importo serviva a raggiungere il totale passivi di CHF 7'211'233 calcolati da _____ il 6 febbraio 2006, oltre a ulteriori CHF 64'122 a compensazione degli interessi passivi maturati da 1.1.2006 a 31.12.2008 riferiti al deficit attuariale di CHF 854'957 (Doc. 3; cfr. per esteso al consid. 2.9). In definitiva, anche il tenore di tale accordo concluso dalle parti non lascia dubbi sul fatto che il passaggio comprendesse anche i beneficiari di rendita. In effetti, gli (ingenti) importi versati dalle ditte datrici di lavoro alla CV 1 (fr. 1.1 ca da _____, doc. XLVIbis/14e) sono stati da lei stessa calcolati per ogni collaboratore attivo e ogni beneficiario di rendita, sulla base di quanto riversato da _____. Tale versamento, eseguito in diverse tranches, per coprire le riserve matematiche necessarie, sulla base della perizia _____, andava a costituire gli averi di vecchiaia per gli assicurati attivi nonché un fondo di riserva per i beneficiari di rendite (doc. XLVI; cfr. anche doc. L/12) e su tali averi andavano poi accreditati gli interessi legati alla redditività. Il tutto per colmare le lacune lasciate da _____, avendo in sostanza integrato i datori di lavoro il capitale trasferito da _____ con un versamento supplementare del 20% (cfr. anche XLVI/14, 14a-14s; doc. 3). Le già citate comunicazioni del 27 dicembre 2005 di _____ e del 23 dicembre 2005 di _____, con le quali le ditte hanno informato i beneficiari di rendite del passaggio alla CV 1 e dell’accordo preso con il nuovo istituto di previdenza nel senso che loro avrebbero anticipato il pagamento delle rendite all’inizio del 2006 per evitare disagi agli aventi diritto (doc. I, H), forniscono un’ulteriore conferma dell’avvenuto accordo in tal senso intervenuto con la fondazione convenuta. 2.11.4. Anche le comunicazioni che sono seguite da parte della convenuta non lasciavano dubbi al riguardo. Durante i mesi di agosto e settembre 2006, gli assicurati beneficiari di rendite venivano in effetti informati dalla convenuta che "la nostra Fondazione ha stipulato una convenzione di adesione con l' _____ " , rispettivamente con l'_____. Chiedevano l'inoltro di alcuni documenti per controllare “tutti i casi di inabilità lavorativa” (doc. J; doc. Q: "Stiamo eseguendo delle verifiche del diritto alle rendite dei nostri assicurati"). Mal si comprende quale interesse avrebbe dovuto avere la Fondazione convenuta di indagare sui casi di invalidità se i relativi beneficiari non fossero stati loro assicurati. In alcuni casi (rendite professionali), seguiva nel settembre 2006 un'ulteriore conferma della ripresa del pagamento della rendita mensile, “constatata (...) la disponibilità del datore di lavoro a colmare la lacuna generata dalla liquidazione

parziale a seguito dell'uscita dall' _____ " (cfr. doc. K). Nel dicembre 2006 la CV 1, precisando che " è entrata a far parte della nostra Fondazione con effetto 1.1.2006", comunicava a AT 1 che " nonostante le disposizioni di legge la fondazione _____ non ci ha versato le riserve sufficienti per procedere al versamento della sua rendita intera " e che d'accordo con il datore di lavoro " procediamo comunque al versamento al 100% sperando che i responsabili della sua vecchia fondazione rispettino la legge e ci versino quanto dovuto ". Ha quindi confermato che dal 1. gennaio 2007 avrebbe versato la rendita " anticipata a nome nostro dal suo datore di lavoro per il 2006 " (doc. L). Nell'ottobre 2007 sempre la CV 1 si rivolgeva a AT 2 allo scopo di effettuare delle "verifiche del diritto alle rendite dei nostri assicurati" concludendo che " dopo aver ricevuto le sue informazioni continueremo a versarle le rendite come da contratto " (doc. M). Analoga comunicazione è stata inviata nel novembre 2009 (doc. Q). Sempre a AT 2 la CV 1 comunicava il 18 dicembre 2008 che " per motivi legati alle riserve necessarie per garantire la sicurezza del versamento della rendita, riprenderemo a partire dal 3 gennaio 2009 a versare la sua rendita (...) Lei conserverà naturalmente tutti i diritti acquisiti " (doc. P). Le comunicazioni da parte della convenuta hanno insomma sempre lasciato intendere che l'ammissione alla fondazione riguardasse la globalità degli assicurati (attivi e beneficiari di rendita). Ma anche il comportamento tenuto in seguito dalla convenuta non ha lasciato dubbi in proposito all'avvenuto trasferimento degli aventi diritto a rendite. Svariate comunicazioni ai beneficiari di rendite in effetti non permettevano conclusione diversa. Con una circolare del 15 febbraio 2008 a tutti i beneficiari di rendita la CV 1, riferendosi al fatto che le rendite venivano ora versate da _____ (compagnia riassicurativa della CV 1), comunicava che malgrado la comunicazione de _____ (secondo la quale avrebbe versato direttamente le rendite dal 1. marzo 2008 quale riassicuratrice, doc. N) voleva precisare che le rendite erano interamente garantite e che essi restavano comunque legati alla Fondazione, precisando che La _____ era la compagnia assicurativa " presso cui abbiamo assicurato i rischi, separandoli dagli averi di vecchiaia che continuano a restare presso di noi ." (doc. O). Nel dicembre 2008 la CV 1 ha tuttavia comunicato ai beneficiari di rendita che " per motivi legati alle riserve necessarie per garantire la sicurezza del versamento della rendita " dal gennaio 2009 avrebbe ripreso a versare la sua rendita mensile, specificando che in ogni modo essi avrebbero conservato "naturalmente tutti i diritti acquisiti" (doc. P). Ancora più significativa le lettera inviata all'assicurato AT 1 in occasione dell'avvicinarsi della età di pensionamento. Nello scritto del 21 ottobre 2009 la CV 1, in previsione del compimento dei 65 anni (il 5 novembre 2009), comunicava che "in base al nostro regolamento anche le persone in invalidità al momento del pensionamento possono chiedere il versamento del capitale accumulato invece della rendita di vecchiaia", procedendo di seguito ad allestire il calcolo delle varie prestazioni a suo favore. Nel calcolo allegato emergeva con chiarezza che il capitale ricevuto era al 100%: 80% da _____ e 20% dal datore di lavoro (doc. S). Il capitale indicato, sia detto per inciso, corrisponde a quanto pervenuto da _____. In ogni caso va risottolineato che sia _____ che _____ hanno versato alla convenuta a fondo perso, ossia senza nessun obbligo di rimborso, importanti cifre (doc. XLVI; doc. XLVI/1) per raggiungere le riserve matematiche complessive necessarie per garantire la copertura dell'ammanto generato da _____. Secondo _____ al momento della disdetta del contratto con _____, la ditta ha inteso comunque garantire ai beneficiari di rendite (così come agli attivi) " il capitale di copertura necessario all'affiliazione nella nuova cassa " (doc. XLVI). Ciò risulta chiaramente anche dalla convenzione _____ /CV 1 sottoscritta

successivamente (il 12 novembre 2008) nella quale emerge la volontà di affiliare la Cassa di previdenza _____ alla CV 1 e che l'eventuale capitale mancante al 31 dicembre 2005, in relazione ai pensionati e al personale attivo, veniva garantito da _____ (doc. XLVI/4). 2.12. A tale conclusione nulla possono mutare le allegazioni della convenuta, per la quale in sostanza gli aventi diritto a rendite non sono entrati a far parte della fondazione. In particolare, il fatto che l'art. 10 del Regolamento CV 1 (doc. D) di per sé preveda che non vengono ammessi salariati che sono invalidi per almeno il 70%, non può essere determinante in quanto tale norma è comunque stata superata dall'ammissione di tutti gli aventi diritto (dipendenti e ex dipendenti delle ditte in oggetto) al momento del passaggio da _____ alla convenuta. La convenuta era consapevole in effetti che non avrebbe potuto riprendere solo una parte degli assicurati, considerato l'art. 74 Regolamento _____, e malgrado questo ha concluso i rispettivi accordi con le ditte datrici di lavoro _____ e _____ e con la _____ medesima e, quindi, accettato gli averi previdenziali riversati da _____ nella loro globalità. In seguito ha comunque confermato il suo accordo all'ammissione di tutti gli assicurati, attivi e non, non solo ricevendo gli importi che le sono stati accreditati, ma anche riprendendo l'obbligo di prestazione delle rendite di invalidità (e di vecchiaia) in corso. Come anticipato al consid. 2.6 che precede, deve essere sottolineato che se è vero che nessun nuovo istituto di previdenza può essere costretto ad ammettere beneficiari di rendita, è anche vero che l'ammissione di ogni nuovo assicurato (attivo o beneficiario di rendita) è comunque parte del nuovo contratto di affiliazione cosicché nel caso di mancato accordo sugli aventi diritto a rendite - in casi, come quello in oggetto, in cui si tratta di un'uscita collettiva - lo stesso contratto di affiliazione non può venire concluso. Del resto, nessun istituto di previdenza soggiace ad un obbligo di contrarre (cosiddetto "Kontraierungszwang"): il nuovo istituto di previdenza è pertanto libero di decidere, nel caso vi siano beneficiari di rendita che non sono secondo i suoi parametri completamente finanziati, ma che devono, come nella fattispecie, seguire il destino degli assicurati attivi non potendo comunque restare presso il precedente istituto di previdenza, se intende ammetterli unitamente agli assicurati attivi oppure se decidere di rifiutare globalmente la nuova annessione (Stauffer, op. cit., n. 1283, p. 481). Né del resto la convenuta può richiamarsi a presunte, ma non note, condizioni assicurative stipulate presso il riassicuratore La _____, giacché i rapporti derivanti dal contratto di affiliazione tra datore di lavoro e istituto di previdenza e quelli discendenti dal contratto di assicurazione tra l'istituto di previdenza e la compagnia di assicurazioni, sono distinti uno dall'altra, considerato altresì come nella fattispecie il contratto concluso con la CV 1 non rimandi al contratto di assicurazione, il cui contenuto non può quindi dirsi parte integrante del contratto di affiliazione. La convenuta sottolinea inoltre di non aver sottoscritto il "Contratto di trasferimento" tra _____ CV 1 in viale in bozza e come "Projet" da _____ con la citata lettera del 9 dicembre 2005 (doc. 10, 11) e firmato solo da quest'ultima in data 29 maggio 2006. Questo contratto prevede tra l'altro che la CV 1 riprende i capitali della fondazione ai sensi dell'art. 181 CO per totali di quasi 6 mio di passivi, fra i quali, oltre a circa 2 mio per "capitale di copertura degli assicurati attivi in primato di prestazioni" e 17'000 fr. circa per "averi di vecchiaia di assicurati attivi in primato di contributi", espressamente oltre 5 mio quale "capitale de couvertures des bénéficiaires de rentes". Il contratto prevede inoltre che la rescissione del contratto di adesione costituisce una liquidazione parziale ai sensi dell'apposito Regolamento approvato dall'UFAS. Ora, tale contratto, benché non sottoscritto dalla convenuta, esprime tuttavia la volontà chiara delle parti che poi, malgrado qualche reticenza iniziale da parte di CV 1, è

divenuta effettiva, i menzionati importi essendo poi stati effettivamente trasferiti e accettati dalla CV 1 (doc. 28). La mancata sottoscrizione non impedisce cioè il fatto che il contenuto dello stesso corrisponda di fatto ad un accordo preso e attuato nella pratica. Del resto nello scritto 20 giugno 2006 la CV 1, in risposta alla bozza di contratto inviatale, si limitava a far notare che “ le riserve per i beneficiari di rendite non permettono il versamento delle rendite come versate fino al 31.12.2005 ” ragione per cui, “ trattandosi di diritti acquisiti ” non poteva firmare il contratto (doc. 29, 30). Tale reazione, quantomeno poco chiara, dimostra comunque che il trasferimento dei beneficiari di rendite era in quanto tale acquisito trattandosi semmai di un problema di ammontare di capitali trasferiti. Problema che poi è stato, come noto, superato dal fatto che le datrici di lavoro sono state chiamate ad intervenire versando lo scoperto fino a coprirlo al 100%, come da calcoli eseguiti dal perito della _____ incaricato dalla convenuta (doc. 20). Non può essere seguita la convenuta nemmeno laddove contesta, anche se solo velatamente, la natura della prestazione di invalidità versata agli attori, in quanto comunque tale censura risulta superata, le rendite di invalidità essendo peraltro state versate agli attori senza eccepire. È comunque emerso dall’istruttoria che gli accordi intercorsi con le ditte datrici di lavoro prevedevano che la CV 1 avrebbe comunque e in ogni caso ripreso le rendite di invalidità, in particolare anche in assenza di un rendita dell’assicurazione invalidità (cfr. doc. L/5). In ogni modo poi il presente litigio concerne unicamente le prestazioni di vecchiaia. La convenuta in sostanza nega da un lato di aver ammesso i titolari delle rendite, dall’altro riconosce però di aver ricevuto e accettato gli averi di copertura destinati agli stessi e aver versato le rispettive rendite di invalidità, attestando quindi con i fatti la ripresa dei rispettivi beneficiari. Solo col verificarsi del nuovo caso assicurativo costituito dal raggiungimento dell’età pensionistica, sembra volersi distanziare, forse dopo aver maturato la consapevolezza della necessità aggiuntiva di capitali per finanziare le prestazioni. Un siffatto atteggiamento, che configura contrattualmente una violazione del principio dell’affidamento nella sua più puntuale specificazione del “nemo venire contra factum proprium” - che intende impedire che la parte contrattuale agisca in maniera contraddittoria -, come tale non può venir tutelato. La ripresa dell’obbligo di versare le rendite, preceduta dall’accettazione dei capitali previdenziali degli assicurati aventi diritto ad una rendita così come successivamente delle somme integrate dai datori di lavoro, ha reso più che mai concludente e effettiva e, di conseguenza non più reversibile, la legittima e completa ammissione anche dei beneficiari di rendite alla fondazione. CV 1 afferma in sostanza di non essere stata d’accordo di ammettere i beneficiari di rendita, ma che poi, considerato come _____ avesse versato in varie tranches anche gli importi a loro favore, da gennaio 2006, avendo cessato _____ il versamento delle prestazioni ai beneficiari di rendite, i quali “a rigore avrebbero dovuto essere invitati a rivolgersi ad _____, ma questo avrebbe significato che, per parecchio tempo, non avrebbero ricevuto nulla”, avrebbe cercato una “soluzione per analogia e buon senso ” con le aziende, “in mancanza di base contrattuali o regolamentari adeguate ” (doc. XLV). Nei primi mesi quindi le aziende avrebbero anticipato il pagamento delle rendite di invalidità, successivamente, una volta “stabiliti quali erano gli importi versati da _____ a CV 1 ” in relazione a tali beneficiari di rendita, la CV 1 è subentrata nel pagamento, tramite _____ nell’ambito del contratto di riassicurazione (doc. XLV). Simili allegazioni nulla possono mutare alle predette conclusioni, ma semmai dimostrano ulteriormente che la convenuta, anche ammettendo che inizialmente non fosse stata intenzionata ad ammettere i beneficiari di rendite d’invalidità, o solo a precise condizioni, accettando i capitali a loro favore (i primi conteggi sono datati 9

dicembre 2005, doc. 10, 11, 12), compresi quelli integrati dalle ditte affiliate e assumendosi il versamento delle prestazioni di invalidità, ha accettato in modo concludente anche l'affiliazione di queste persone. Laddove la stessa pretende di dedurre diversamente, quasi volendo far credere di aver proceduto al versamento delle rendite con uno spirito quasi "assistenziale", ossia per non sfavorire i beneficiari di rendite, risulta, oltre che poco credibile, pretestuosa. Nemmeno il fatto che, a suo dire, _____ avrebbe trasferito " unilateralmente" (LIV) e senza conteggi le riserve il 29 dicembre 2005, è di rilievo. Come dianzi già esaurientemente esposto, dall'inserto emerge innanzitutto che _____ ha fornito alla convenuta conteggi precisi, per ogni singolo assicurato e beneficiario di rendita, già in data 9 dicembre 2005 con tanto di liste dettagliate, separate per gli attivi e i beneficiari di rendita d'invalidità e di vecchiaia, con tutte le informazioni sui singoli, le prestazioni versate, i capitali di copertura, gli importi di sottocopertura e quelli che sarebbero stati versati (doc. 11). A ciò nulla muta il fatto che detti conteggi siano stati in seguito aggiornati e precisati (segnatamente quanto al grado di copertura) nel settembre 2006 (doc. 15, 16). Detti conteggi non sono stati contestati dalla convenuta, se non con riferimento allo scoperto tecnico e sulle riserve (cfr. doc. 12 citato sopra, lettera 14 dicembre 2005). In questa lettera la convenuta fa del resto espresso riferimento ai beneficiari di rendita e tralascia qualsiasi contestazione sulle basi di calcolo. Secondo la convenuta, essa subentrò nel pagamento delle rendite " per senso di responsabilità sociale" ritenuto comunque che l'idea era quella di " utilizzare i soldi ricevuti da _____ e versarli agli attori , così come erano" (doc. LIV). Tale tesi risulta incomprensibile alla luce della documentazione agli atti e di quanto già illustrato. Come pertinentemente osservato dagli attori, non si può ragionevolmente pretendere di far credere di aver inteso di voler semplicemente amministrare i soldi dei singoli pensionati senza farli entrare nella fondazione (LVII). Un simile atteggiamento, ammessa e non concessa la sua realizzabilità, avrebbe dovuto quantomeno essere accompagnato da una precisa presa di posizione a tutti gli interessati, _____, _____ e _____ e, naturalmente, agli aventi diritto alle prestazioni. Inoltre tale variante è già smentita dalla già citata perizia 31 gennaio 2006 _____, dalla quale emergeva in maniera inequivocabile l'esistenza delle rendite di invalidità (elencate singolarmente negli allegati). _____ precisava altresì la necessità di chiarire se si trattasse di rendite vitalizie o rendite di invalidità temporanee con aspettativa a una rendita di vecchiaia, nel qual caso la rendita avrebbe potuto essere calcolata secondo il principio dei contributi per diminuire la perdita tecnica (doc. 20 e 21 p.6). Nemmeno comunque menzionata era la possibilità di non dover poi versare agli aventi diritto la prestazione di vecchiaia. In altre parole, visto anche che gli aventi diritto erano in ogni caso tenuti a lasciare _____, secondo il precedente contratto di affiliazione (cfr. consid. 2.10.1), il trasferimento alla CV 1 degli aventi diritto a rendite di vecchiaia e di invalidità era ritenuto anche dal perito un fatto scontato. Quanto alle perdite che secondo i conteggi prodotti dalla convenuta con i doc. 30-32 avrebbe subito la CV 1, per la quale in sostanza gli attori avrebbero ricevuto più di quanto ricevuto dalla CV 1 da parte di _____, la convenuta trascura innanzitutto che la differenza (cioè la sottocopertura) è stata colmata dalle aziende, sulla base tra l'altro di conteggi da lei allestiti (doc. XLVI e XLII/27), così come illustrato sopra. Inoltre i calcoli proposti dalla convenuta trascurano il computo degli interessi sul capitale di vecchiaia e di invalidità e che il calcolo andrebbe fatto tenendo conto del complesso delle persone assicurate tramite le aziende affiliate. Inoltre gli stessi conteggi, a prescindere dalla loro effettiva correttezza così come allestiti, nulla possono comunque mutare alla circostanza che alla stessa sono stati regolarmente

trasferiti anche i beneficiari di rendita, con i loro capitali, e che quindi ogni eventuale valutazione sugli importi necessari per finanziarne le prestazioni, andava fatta precedentemente alla decisione di ammettere il collettivo dei dipendenti delle ditte in questione proveniente da _____. A dette conclusioni nulla può mutare nemmeno il fatto - peraltro ammesso dagli attori - che _____ si trovasse in una situazione di sottocopertura e che, di conseguenza, abbia trasferito alla convenuta capitali di copertura ridotti (peraltro stabiliti dal perito sotto la sorveglianza dell'UFAS, cfr. XXIX). Della situazione in cui versava _____ la convenuta era perfettamente informata. Sarebbe pertanto stata libera di decidere di rifiutare l'affiliazione delle ditte in questione. In realtà il versamento delle riserve dei beneficiari di rendita è avvenuto secondo i calcoli e i parametri _____ noti alla convenuta, la quale con scritto 14 dicembre 2005 aveva chiesto ad _____ informazioni aggiuntive. In seguito, come emerge dal carteggio processuale, il versamento da _____ è avvenuto parzialmente, vista la situazione di sottocopertura, ma è stato accettato dalla convenuta. Del resto, come già detto, lo stesso è poi stato integrato sino al 100% da parte dei datori di lavoro per cui risulta quantomeno abusivo e contraddittorio il fatto che la convenuta pretenda oggi di denunciare un presunto mancato "accordo in base all'art. 53" (cfr. doc. 12). Né del resto il fatto che il passaggio degli assicurati a CV 1 fosse più conveniente rispetto al rimanere presso _____ (cfr. XVII), circostanza questa che del resto non risulta comprovata e può comunque restare aperta, non ha rilievo nella presente fattispecie né legittima la convenuta a trattare a livello assicurativo gli attori in maniera non conforme alle norme regolamentari. Ogni discussione in merito al nuovo Regolamento di _____ entrato in vigore il 1. gennaio 2006 (doc. XVbis) non è rilevante in concreto, detto regolamento essendo entrato in vigore successivamente all'uscita delle ditte in questione e non essendo applicabile né agli assicurati attivi né ai beneficiari di rendita essendo tutti stati trasferiti alla CV 1. Quanto poi all'allegazione per cui se la CV 1 avesse dovuto garantire la ripresa dei beneficiari di rendite di invalidità, "come impone oggi l'art. 53e cpv. 4 bis LPP", le condizioni per il datore di lavoro sarebbero state molto più onerose, a prescindere dal fatto che nella fattispecie la ripresa è di fatto stata accordata a condizioni meno vantaggiose di quelle di cui godevano presso _____, resta soltanto da osservare che le condizioni del passaggio sono state discusse e stabilite con le due ditte datrici di lavoro. Se una volta eseguito il passaggio degli assicurati attivi e dei beneficiari di rendita e malgrado i pagamenti supplementari operati dai datori di lavoro (che hanno integrato il capitale trasferito da _____ con un versamento supplementare del 20%), la situazione si è rilevata più gravosa del previsto, tale circostanza è solo da ricercare in una poco accurata analisi della situazione al momento del passaggio. Non è pertinente nemmeno l'allegazione secondo cui gli aventi diritto ad una rendita di invalidità non potevano entrare a far parte della fondazione in quanto l'evento assicurato era già subentrato. Il fatto che gli aventi diritto a rendite non rientrino nella categoria di persone "assicurate", essendo il rischio (età, morte o invalidità) già realizzato, e non possano quindi essere equiparati alle persone attive, non è contestato. Anche la LPP prevede in effetti disciplinamenti diversi (cfr. fra gli altri gli art. 18 e 69 LPP). Ma tale differenziazione non comporta evidentemente che nel caso di un cambio di istituto di previdenza gli aventi diritto a rendite non possano essere (o addirittura debbano essere) trasferiti al nuovo istituto di previdenza. Una simile conclusione sarebbe inconciliabile con la più volte ricordata normativa di cui all'art. 53e LPP che proprio pone attenzione al destino riservato o da riservarsi ai beneficiari di rendita nel caso di scioglimento di un contratto di affiliazione. Va da sé in effetti che la tesi della convenuta comporterebbe di fatto l'impossibilità di

procedere ad un cambio di istituto di previdenza ogni qualvolta esistano dei beneficiari di rendite, conseguenza evidentemente non voluta dal legislatore che appunto ha introdotto una specifica norma all'art. 53e LPP. I beneficiari di rendite devono di fatto appartenere ad un istituto di previdenza, anche nel caso di un cambio: o restare nel vecchio o passare a quello nuovo. Se, come nella specie, viste le disposizioni nel contratto di affiliazione, è unicamente possibile il trasferimento al nuovo istituto di previdenza, di fatto gli assicurati attivi e quelli passivi formano un'unità, un collettivo che viene trasferito congiuntamente. Riassumendo e in conclusione, risulta incontestatamente che _____ ha riversato a CV 1, che l'ha accettata, la globalità del capitale di copertura degli affiliati ad _____, inclusi gli averi riferiti ai beneficiari di rendita, ai quali inoltre si sono in seguito aggiunti da parte dei datori di lavoro ulteriori importi per colmare le lacune dovute alla sottocopertura in cui versava _____. Con tale agire la convenuta ha, senza dubbio perlomeno in via concludente, ammesso il passaggio nella sua Fondazione anche degli aventi diritto a rendite. Va quindi ammesso che al momento della rescissione del contratto di affiliazione tra _____ e _____, da un lato e _____, dall'altro, la globalità degli assicurati, attivi e "passivi", è uscita da _____ ed è passata alla fondazione convenuta. CV 1 ha accettato di riprendere gli assicurati delle due ditte con le quali ha concluso un contratto di affiliazione ben sapendo che esse potevano uscire da _____ solo con attivi e beneficiari di rendite e che tale era la volontà sia delle due ditte sia delle maestranze. Del resto l'ammanto (sottocopertura) è stato garantito e integrato dalle ditte, secondo le precise indicazioni fornite proprio da CV 1. Il fatto, incontestato, che dall'ammissione degli aventi diritto alla rendita insorgano alla Fondazione convenuta maggiori oneri, malgrado il pagamento di notevoli importi da parte delle datrici di lavoro per compensare almeno parzialmente la sottocopertura di _____ nulla può mutare alle predette conclusioni. La convenuta ha in effetti ammesso tale passaggio e una eventuale mancata e adeguata valutazione delle conseguenze finanziarie di un simile trasferimento collettivo non può adesso essere un valido motivo per cercare di svincolarsi dalle proprie responsabilità (cfr. in proposito le argomentazioni in DTF 127 V 377). 2.13. Per quanto riguarda ora le concrete prestazioni di vecchiaia dovute agli attori al momento del raggiungimento dell'età di pensionamento, la convenuta le ha calcolate nelle modalità illustrate nel dettaglio al consid. 2.9 che precede. In particolare, le prestazioni sono state definite partendo dai rispettivi capitali di vecchiaia pervenuti da _____ (integrati da _____ e _____), deducendo parte delle prestazioni di invalidità versate agli assicurati, riconoscendo interessi semplici (non composti) e al tasso legale e non regolamentare e solo sulla parte vecchiaia e infine, per quanto riferito all'assicurato AT 3, applicando un'aliquota di conversione del 6.2% in luogo di quella, del 6.8%, prevista dal Regolamento (cfr. doc. XXXV; in esteso al consid. 2.9). Malgrado la richiesta esplicita di questo Tribunale (cfr. XXXI), la convenuta ha prodotto i conteggi senza essere in grado di indicare, come richiesto, " espressamente e dettagliatamente su quali esatte norme legali e regolamentari il calcolo si basa" (doc. XXXI, XXXV). Tali modalità di calcolo, che appunto sembrano partire dall'errato presupposto che gli attori non siano entrati a far parte della Fondazione convenuta, e che la convenuta pare addurre basarsi su (non meglio note) condizioni assicurative in vigore presso _____ (con la quale ha concluso un contratto di riassicurazione), non possono essere confermate. Ma a prescindere da questo, il calcolo della convenuta, la quale intenderebbe in sostanza finanziare le rendite di invalidità con il capitale di copertura destinato alla vecchiaia, computando solo parzialmente degli interessi, non risulta sorretto da alcuna norma legale o regolamentare ed è per questo illegittimo e non tutelabile, non da ultimo in quanto

inconciliabile col principio per cui il capitale di vecchiaia acquisito (con i relativi interessi) va in ogni caso garantito e considerato come un diritto acquisito (Riemer, op. cit., p. 17 n.4). Come anticipato al consid. 2.6 che precede, anche il legislatore ha sottolineato che il passaggio a un nuovo istituto di previdenza non può di principio comportare alcun ridimensionamento dei diritti dei beneficiari (cfr. parere del Consiglio Federale del 23 settembre 2005 in merito all'iniziativa parlamentare sulla modifica degli art. 53e e 53f LPP, FF2005 p. 5297, citato per esteso al consid. 2.6). Del resto va osservato che la convenuta nemmeno potrebbe, per ipotesi, richiamarsi a presunte procedure di risanamento intese a riassorbire l'addotto disavanzo "ereditato" da _____ (fra le quali potrebbe rientrare ad esempio la corresponsione di un tasso d'interesse nullo o inferiore al saggio LPP sull'insieme degli averi di risparmio per ridurre un'eventuale insufficienza di copertura; cfr. l'art. 44 OPP2 e l'art. 65 cpv. 1 LPP), giacché innanzitutto gli attori non vi rientrerebbero considerata l'addotta loro non appartenenza alla Fondazione (sull'argomento: STF del 28 giugno 2006, 2A.562/2005 citata in Vetter-Schreiber, op. cit., ad art. 65 LPP n. 8 p. 245; cfr. anche Schneider /Geiser/Gächter, op. cit., ad art. 65d LPP, n. 44ss p. 1060; cfr. anche DTF 132 V 278g citato in Vetter-Schreiber, op. cit., ad art. 15 LPP n. 3 p. 69). Inoltre, come è stato dianzi anticipato, ogni piano di risanamento deve essere non solo rispettoso del principio di proporzionalità e degli altri limiti costituzionali ed essere sorretto da una valida base regolamentare, ma inoltre deve preventivamente basarsi su una decisione del Consiglio di fondazione e dell'Ufficio di revisione e approvato dall'autorità di vigilanza, alla quale l'organo supremo dell'istituto di previdenza deve annunciare un eventuale scoperto al più tardi alla presentazione dei conti annuali (cfr. anche Boll. UFAS n. 78 n. 462; cfr. anche Alessandra Prinz, Mesures d'assainissement des caisses de pension en découvert, in Sécurité sociale CHSS 2/2009 p. 88ss). Un simile procedere non è stato adottato in concreto. Ammesso per contro, come si è visto sopra, il passaggio degli attori alla fondazione convenuta, resta da esaminare come devono essere calcolate le rispettive prestazioni di vecchiaia al raggiungimento dell'età di pensionamento. Se è vero infatti che la convenuta ha ripreso i beneficiari di rendite riprendendo l'obbligo di prestazione del precedente istituto di previdenza per quanto riguarda le prestazioni (di invalidità) in corso, nel rispetto dei diritti acquisiti, al raggiungimento dell'età di pensionamento si pone la questione del calcolo della prestazione di vecchiaia. Deve essere ribadito in questa sede che eventuali contestazioni della convenuta riguardo alla natura e all'entità della rendita di invalidità versata agli assicurati risultano inammissibili giacché le prestazioni sono state già versate e non risulta che la convenuta chieda ora di metterne in discussione la legittimità rispettivamente di pretenderne la parziale restituzione. La presente lite verte indiscutibilmente unicamente sulla prestazione di vecchiaia cui gli attori hanno diritto. Le censure mosse implicitamente dalla convenuta sono peraltro state sufficientemente evase dagli attori, essendo inoltre emerso dall'istruttoria che gli accordi intercorsi con le ditte datrici di lavoro prevedevano che la CV 1 avrebbe ripreso le rendite di invalidità anche in assenza di un rendita dell'assicurazione invalidità (doc. L/5; cfr. anche doc. XIII e allegati e doc. XIX). Secondo gli attori, la prestazione di vecchiaia dovrebbe essere calcolata secondo il regolamento della CV 1 (art.

E. 15

segg), e quindi secondo i parametri della convenuta, essendo i beneficiari da considerare subentrati nella fondazione come gli altri assicurati attivi. Partendo quindi dal capitale di copertura vecchiaia – incontestatamente - trasferito a favore dei singoli assicurati e beneficiari di rendita da _____ e integrato dai versamenti di _____ e

_____ , aggiunti i relativi interessi composti al tasso regolamentare, la rendita dovrebbe venir calcolata considerando il tasso di conversione applicabile secondo regolamento. Gli attori non pretendono invece la prestazione di vecchiaia (maggiore) cui avrebbero avuto diritto secondo il regolamento _____ valido sino al 31 dicembre 2005. 2.14. Sulle modalità di calcolo delle prestazioni di vecchiaia nel caso che ci occupa, interpellato dal TCA, l'UFAS si è in proposito espresso come segue: " (...) Si tratta di stabilire se al momento in cui una rendita d'invalidità viene sostituita da una rendita di vecchiaia si realizzi un nuovo caso d'assicurazione o se si tratti "semplicemente" di una trasformazione della rendita d'invalidità in rendita di vecchiaia. Se si realizza un nuovo caso d'assicurazione, siamo del parere che il beneficiario di rendita debba godere degli stessi diritti degli attivi, la rendita di vecchiaia quindi essere calcolata in base alle norme regolamentari CV 1 vigenti per gli affiliati attivi. Nel caso contrario, la CV 1 ha la facoltà di calcolare la rendita di vecchiaia in base al regolamento _____. In particolare, se dal momento in cui era stata calcolata la rendita d'invalidità al momento in cui viene calcolata la rendita di vecchiaia le basi tecniche interne alla _____ sono state modificate (leggi essenzialmente tasso di conversione), bisogna analizzare se il regolamento prevede disposizioni transitorie al riguardo." (Doc. XXIX) La LPP parte dal presupposto che al verificarsi del raggiungimento dell'età pensionistica si realizza l'evento assicurato "vecchiaia" (cfr. in proposito Stauffer, op. citi, n. 609, p. 228; cfr. la formulazione dell'art. 1 cpv. 1 LPP). D'altra parte però per la previdenza professionale obbligatoria, l'art. 26 cpv. 3 prima frase LPP dispone che il diritto alle prestazioni d'invalidità si estingue con la morte dell'avente diritto o con la cessazione dell'invalidità. A differenza delle rendite AI, la rendita d'invalidità secondo la LPP ha pertanto carattere vitalizio; essa non viene rimpiazzata da una rendita di vecchiaia LPP con il raggiungimento, da parte del beneficiario, dell'età legale di pensionamento (cfr. DTF 135 V 33 consid. 4.3 pag. 35 e STFA B 4/03 del 31 agosto 2004 consid. 4.1). Tuttavia nell'ambito della previdenza più estesa gli istituti di previdenza sono liberi di limitare il diritto a una rendita di invalidità al raggiungimento del pensionamento, rispettivamente di erogare prestazioni di vecchiaia inferiori alla rendita di invalidità versata fino a quel punto. In altre parole è ammissibile che l'istituto di previdenza preveda nelle sue disposizioni regolamentari l'attribuzione di una rendita di invalidità temporanea e, quindi, la cessazione della stessa e l'attribuzione di una rendita di vecchiaia al raggiungimento dell'età di vecchiaia (cfr. DTF 130 V 372; 138 V 176; SZS 1995 p. 104 e 1998 p. 313). In questo caso, il caso prestativo "invalidità" viene sostituito, al raggiungimento dell'età termine, dal nuovo caso assicurato, l'evento assicurato "vecchiaia" (Stauffer, op. cit, n. 783 p. 228, 292; DTF 9C-95/2011; STFA B 4/03 del 31 agosto 2004 consid. 4.1). Nella DTF 130 V 369 – che ha cambiato la precedente giurisprudenza di cui alla DTF 127 V 259 stante la quale "(...) la giurisprudenza sviluppata nell'ambito della previdenza obbligatoria e riferita all'art. 26 cpv. 3 LPP nel suo tenore vigente sino al 30 giugno 1997 (DTF 118 V 100), secondo la quale la rendita d'invalidità ha carattere vitalizio, rispettivamente quella di vecchiaia dev'essere perlomeno equivalente al valore della rendita di invalidità erogata sino al pensionamento, è richiamabile anche in materia di previdenza sovraobbligatoria. (...)" (regesto della DTF 127 V 259) – l'Alta Corte, chiamata a pronunciarsi in un caso di sostituzione di prestazioni d'invalidità con prestazioni di vecchiaia, ha stabilito che "(...) nell'ambito della previdenza più estesa, gli istituti di previdenza sono liberi di limitare il diritto a una rendita d'invalidità al raggiungimento del pensionamento, rispettivamente di erogare prestazioni di vecchiaia inferiori alla rendita d'invalidità versata fino a quel momento. (...)" (regesto della DTF 130

V 369). Nel caso in cui il regolamento prevede delle rendite invalidità LPP limitate nel tempo (ovvero rendite d'invalidità che vengono trasformate in rendite di vecchiaia con il raggiungimento dell'età di pensionamento) si pone la questione a sapere se ciò significa che ci troviamo di fronte a due eventi assicurati (invalidità e vecchiaia) con la conseguenza che (nel caso di modifica di regolamento tra i due eventi assicurati) per le prestazioni di vecchiaia così come per il loro inizio andrebbe applicato il regolamento in vigore al momento in cui i presupposti per una rendita di vecchiaia sono adempiuti e non quello valido quando è stata riconosciuta la rendita d'invalidità LPP. Secondo Vetter-Schreiber (Vetter-Schreiber, op. cit, all'art. 13 n. 20 p. 66) – che cita in particolare la STFA B 85/03 del 19 agosto 2004 nella quale l'Alta Corte ha rilevato che "(...) Sowohl das ab 1. Januar 1985 gültige Reglement des Beschwerdegegners wie auch das ab 1. Januar 1997 geltende bestimmen, dass bei Eintritt ins Rentenalter die Invalidenrente durch eine Altersrente abgelöst wird (Art. 9 Abs. 2 und 8 Reglement 1985; Art.8 Abs. 3 Reglement 1987). Bei dieser statutarischen Ausgangslage führen Invalidität und Alter zu zwei verschiedenen Versicherungsfällen (BGE 123 V 123 Erw. 3a, 118 V 100), weshalb sich der Anspruch auf eine Altersrente, wie die Vorinstanz zutreffend erwogen hat, nach Massgabe des Reglementes 1997 beurteilt, unter Beachtung der übergangsrechtlichen Bestimmungen, wogegen für den 1991 eingetretenen Versicherungsfall Invalidität das frühere Reglement 1985 weiterhin anwendbar bleibt (Art. 31 Abs. 1 Reglement 1997). (...)” (STFA B 85/03 del 19 agosto 2004 consid. 1.3) – in una tale evenienza la giurisprudenza federale riconosce l'esistenza di due eventi assicurativi (invalidità e vecchiaia). La stessa autrice - citando la STF 9C_1024/2010 del 2 settembre 2011 = SVR 2012 BVG Nr.3 secondo la quale "(...) Die am 7. Januar 1943 geborene Beschwerdegegnerin erreichte das ordentliche reglementarische Pensionsalter 62 am 1. Februar 2005 vor Ablauf der zweijährigen Wartefrist nach Ziff. 3.4.1 Reglement 03, weshalb keine Invalidenrente zur Ausrichtung gelangte. Da Invalidenleistungen an sich auf Lebenszeit auszurichten sind (E. 1.1; BGE 135 V 33 E. 4.3 S.35), wird auch die sie ablösende Altersrente von Ziff. 56.2 Reglement 05 erfasst, jedenfalls im obligatorischen Teil (BGE 130 V 369 E. 2.1 S. 370; 118 V 100; Urteil 9C_115/2008 vom 23. Juli 2008 E. 7.1). In Bezug auf den überobligatorischen Bereich hingegen stellt das Erreichen des reglementarischen Pensionsalters grundsätzlich einen neuen Versicherungsfall dar (Urteile des Eidg. Versicherungsgerichts B 85/03 vom 19. August 2004 E. 1.3 und B 2/00 vom 23. März 2001 E. 1b), was gegen eine Abwicklung der Leistungen für den Vorsorgefall Alter nach dem Reglement 03 bei der am 7. Januar 2005 62 Jahre alt gewordenen Beschwerdegegnerin gestützt auf Ziff. 56.2 Reglement 05 spricht. (...)” (STF 9C_1024/2010 del 2 settembre 2011 consid. 2.2) - osserva che la giurisprudenza federale non risulta essere così chiara per quanto riguarda la previdenza obbligatoria . L'Alta Corte, nella succitata STF 9C_1024/2010 del 2 settembre 2011 = SVR 2012 BVG Nr.3 - chiamata a pronunciarsi, tra l'altro, circa il regolamento applicabile e il calcolo della rendita di vecchiaia nel caso di una conversione di una rendita di invalidità in una rendita di vecchiaia -, ha concluso che "(...) l'assicurata, il cui diritto alla rendita di invalidità termina con il raggiungimento dell'età pensionabile a 62 anni secondo il regolamento in vigore al momento dell'insorgenza del caso previdenziale invalidità (in casu: regolamento 2003), ha immediatamente diritto a una rendita di vecchiaia, anche se in tal momento è in vigore un nuovo regolamento (in casu: regolamento 2005), il quale prevede che il pensionamento ordinario delle donne ha luogo a 64 anni. La rendita di vecchiaia si calcola in base all'entità degli averi di vecchiaia esistenti al momento del raggiungimento del sessantaduesimo anno di età e in base all'aliquota di conversione valida

per un pensionamento ordinario giusta l'art. 62c OPP2 (ambito obbligatorio: 7,15% per le donne classe di età 1943) e il regolamento 2003 (ambito sovra-obbligatorio: 5,356%) (consid. 4). (...)” (regesto della STF 9C_1024/2010 del 2 settembre 2011 pubblicata in SVR 2012 BVG Nr. 3 p. 11). Nella DTF 138 V 176 - ancora chiamata a pronunciarsi in un caso di sostituzione di una rendita d'invalidità con una rendita di vecchiaia - l'Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni: “(...) a la différence de la solution choisie par le législateur dans le cadre du régime obligatoire de la prévoyance professionnelle (art. 26 al. 3, 1 re phrase, LPP), la survenance de l'âge de la retraite peut être à l'origine, dans le domaine de la prévoyance plus étendue, d'un nouveau cas d'assurance pour le bénéficiaire d'une rente d'invalidité. Tel est le cas en l'espèce, l'intimée ayant institué une réglementation de la prévoyance professionnelle prévoyant la substitution de la rente d'invalidité réglementaire par une rente de vieillesse. Cette situation peut cependant entraîner l'application de deux règlements de prévoyance différents. In casu, le règlement de prévoyance de 1997, applicable à la prise en charge du risque invalidité, prévoit la fin du droit à la rente d'invalidité à l'âge de 62 ans. Le règlement actuel de prévoyance, applicable à la prise en charge du risque vieillesse, prévoit la naissance du droit à la rente de vieillesse à l'âge de 64 ans. La coexistence de ces deux règlements laisse, de prime abord, apparaître une lacune en matière de prestations réglementaires (voir également arrêt 9C_1024/2010 du 2 septembre 2011 consid. 4.4.1). (...)” (DTF 138 V 176 consid. 7.2, p. 182-183). In quell'evenienza, vista la disposizione transitoria che stabiliva che il regolamento in vigore al momento del riconoscimento della rendita invalidità LPP andava applicato anche per quanto riguardava il momento della nascita del diritto ad una rendita di vecchiaia, il TF ha concluso che “(...) nell'ambito della previdenza più estesa, gli istituti di previdenza sono liberi, nella misura in cui le esigenze minime poste dalla LPP sono rispettate, di limitare il diritto a una rendita regolamentare d'invalidità a un'età inferiore a quella legale di pensionamento (consid. 8). Il fatto di non prolungare fino all'età di 64 anni il versamento a un'assicurata di una rendita regolamentare d'invalidità la cui fine è prevista all'età di 62 anni non viola il principio della parità di trattamento (consid. 8.3). L'art. 62a OPP 2 si applica soltanto per quanto si tratti di definire le prestazioni dovute nel rispetto delle esigenze minime poste dalla LPP (consid. 9). (...)” (regesto della DTF 138 V 176). Riassumendo, occorre quindi in sostanza ritenere che per la giurisprudenza nel caso in cui il regolamento dell'istituto di previdenza prevede che la rendita di invalidità ha carattere temporaneo, la stessa venendo sostituita da una rendita di vecchiaia al raggiungimento dell'età di pensionamento, questo significa che invalidità e vecchiaia costituiscono due casi assicurativi distinti (DTF B 85/03 del 19 agosto 2004; Vetter-Schreiber, op. cit, all'art. 13 n. 20 p. 66). Ciò ha come conseguenza che da una parte le rendite non sono più da adeguare al rincaro giusta l'art. 36 cpv. 1 LPP, dall'altra che l'assicurato ha, giusta l'art. 37 cpv. 2 LPP, diritto a pretendere il pagamento sotto forma di capitale di almeno una parte del capitale (Stauffer, op. cit, n. 783). Ciò ha pure come conseguenza che per le prestazioni di vecchiaia, rispettivamente per il loro inizio, non è determinante il regolamento in vigore all'inizio dell'invalidità, bensì quello in vigore nel momento in cui vengono adempiute le condizioni per l'inizio delle prestazioni di vecchiaia, riservate eventuali norme transitorie di nuove norme regolamentari (Vetter-Schreiber, op. cit., all'art. 13 n. 20 p. 66). Nel caso che ci occupa, il passaggio da una rendita di invalidità ad una rendita di vecchiaia rappresenta secondo le norme regolamentari a non averne dubbio un nuovo evento assicurato. Il regolamento della convenuta prevede in effetti quanto segue: " Art. 15 NASCITA DEL DIRITTO Se un assicurato raggiunge l'età termine, sorge il diritto ad una rendita di

vecchiaia. La rendita di vecchiaia viene corrisposta anche se l'assicurato continua a lavorare nella ditta oltre l'età massima. Egli può percepire la rendita in aggiunta al suo salario oppure lasciare le rate di rendita in aggiunta alle prestazioni previste dalla cassa per l'età termine. Questo importo accantonato gli viene pagato in una sola volta compreso gli interessi quando termina il rapporto di lavoro. In caso di decesso l'importo spetta agli eredi. Il capitale di vecchiaia non viene tuttavia più incrementato da ulteriori contributi. Art. 19

VERSAMENTO IN CAPITALE Ogni assicurato può chiedere che invece di una rendita di vecchiaia gli venga corrisposta una liquidazione in capitale totale o parziale. Una rendita di vecchiaia che sostituisce una rendita di invalidità può essere percepita anche sotto forma di capitale. La richiesta deve essere presentata al momento del pensionamento. Se la rendita di vecchiaia è inferiore al 10% e la rendita per figli è inferiore al 2% dell'importo della rendita minima di vecchiaia dell'AVS al oro posto viene corrisposta una liquidazione in capitale. Con la liquidazione in capitale si estinguono anche i diritti relativi ad un eventuale adeguamento legale o volontario delle future rendite all'evoluzione dei prezzi. Art. 76bis cpv. 4 (Disposizioni transitorie) Per le rendite di vecchiaia che sostituiscono una rendita di invalidità, fa stato l'aliquota di conversione valida al momento della conversione dell'avere di vecchiaia in rendita di vecchiaia " (Doc. D) In questo senso anche le comunicazioni inviate agli assicurati dalla convenuta al momento del raggiungimento dell'età di pensionamento riferiscono della cessazione della rendita di invalidità e della sostituzione con la rendita di vecchiaia, al realizzarsi del nuovo evento assicurato "vecchiaia", ritenuta anche la possibilità di optare per il versamento del capitale (cfr. doc. S, Z). Considerato quindi come secondo le citate norme del Regolamento la rendita di invalidità, al raggiungimento dell'età di pensionamento, viene sostituita dalla rendita di vecchiaia, si realizza un nuovo caso di assicurazione con la conseguenza che l'avente diritto deve avere gli stessi diritti degli attivi e, quindi, la rendita di vecchiaia venir calcolata in base alle norme regolamentari CV 1 vigenti al momento del raggiungimento dell'età di pensionamento per gli affiliati attivi (cfr. parere UFAS, XXIX). Va detto a titolo abbondanziale che la rendita versata agli attori anche dal punto di vista del Regolamento _____ era una rendita di invalidità che veniva sostituita, al raggiungimento dell'età di pensionamento, con una prestazione di vecchiaia, stabilendo in effetti il regolamento che la prestazione di invalidità si estingueva " al più tardi all'età di pensionamento regolamentare. A partire da tale data, l'assicurato ha diritto alla rendita di vecchiaia (cfr. l'art. 28 cpv. 2 del Regolamento, doc. E; cfr. anche l'art. 20, 25, 58 del Regolamento in vigore dal 1. gennaio 2006, doc. XVbis). Se ne deve quindi concludere che le rendite di vecchiaia degli attori vanno calcolate considerando essi come regolarmente affiliati alla fondazione e, di conseguenza, applicando la legge e il regolamento della CV 1 e, quindi, le medesime condizioni e gli stessi parametri (tassi di interesse, tasso di conversione) validi per gli altri assicurati (attivi), nel rispetto della parità di trattamento auspicata anche dal legislatore, non da ultimo in sede di elaborazione dell'art. 53e LPP. 2.15. Secondo la legge, l'ammontare della rendita di vecchiaia viene calcolato in base all'avere di vecchiaia disponibile al pensionamento (accrediti di base inclusi gli interessi). L'avere di vecchiaia viene quindi trasformato in rendita mediante l'aliquota di conversione stabilita dal Consiglio Federale rispettivamente dall'istituto di previdenza (art. 14, 15, 17, 19a, 36 cpv. 2 LPP; cfr. anche art. 11, 12, 13 OPP2). Secondo la LPP: " Art. 14 Ammontare della rendita di vecchiaia 1 La rendita di vecchiaia è calcolata in per cento dell'avere di vecchiaia che l'assicurato ha acquisito al momento in cui raggiunge l'età che dà diritto alla rendita (aliquota di conversione). 2 L'aliquota minima di conversione è del 6,8 per cento per l'età ordinaria di

pensionamento di 65 anni per le donne 2 e per gli uomini. 3 Il Consiglio federale sottopone un rapporto almeno ogni dieci anni, dal 2011, per determinare l'aliquota di conversione negli anni successivi. Art. 15 Avere di vecchiaia 1 L'aver di vecchiaia consta: a. degli accrediti di vecchiaia, interessi compresi, inerenti al periodo in cui l'assicurato apparteneva all'istituto di previdenza, ma al più tardi sino al momento in cui raggiunge l'età ordinaria di pensionamento; b. dell'aver di vecchiaia, interessi compresi, versato dagli istituti precedenti e accreditato all'assicurato. 2 Il Consiglio federale stabilisce il saggio minimo d'interesse. A tale scopo tiene conto dell'evoluzione del rendimento degli investimenti abituali del mercato, in particolare delle obbligazioni della Confederazione nonché, in complemento, delle azioni, delle obbligazioni e dei beni immobili. 2 3 Il Consiglio federale esamina il saggio d'interesse al più tardi ogni due anni. A tale scopo consulta la Commissione federale della previdenza professionale e le parti sociali." Il disciplinamento è completato dalle seguenti norme dell'ordinanza: " Art. 11 OPP2 Tenuta dei conti individuali di vecchiaia (art. 15 e 16 LPP) 1 L'istituto di previdenza deve tenere un conto individuale di vecchiaia per ogni assicurato, da cui risulti l'aver di vecchiaia secondo l'articolo 15 cpv. 1 LPP. 2 Alla fine dell'anno civile si devono accreditare sul conto individuale di vecchiaia: a. l'interesse annuo calcolato sull'aver di vecchiaia esistente alla fine dell'anno civile precedente; b. gli accrediti di vecchiaia senza interessi per l'anno civile trascorso. 3 Se si realizza un evento assicurato o se l'assicurato lascia l'istituto di previdenza nel corso dell'anno si devono accreditare sul conto di vecchiaia: a. 1 l'interesse previsto nel capoverso 2 lettera a calcolato proporzionalmente fino all'insorgenza dell'evento assicurato o del caso di libero passaggio secondo l'articolo 2 LFLP 2 ; b. gli accrediti di vecchiaia senza interessi fino all'insorgenza dell'evento assicurato o fino all'uscita dell'assicurato. 4 Se l'assicurato entra nell'istituto di previdenza nel corso dell'anno, alla fine dell'anno civile si devono accreditare sul suo conto di vecchiaia: a. l'importo dell'aver di vecchiaia trasferito corrispondente alla previdenza minima legale; b. l'interesse sull'importo dell'aver di vecchiaia trasferito, calcolato dal giorno di pagamento della prestazione di libero passaggio; c. gli accrediti di vecchiaia senza interessi per la frazione d'anno in cui l'assicurato ha fatto parte dell'istituto di previdenza." L'Ordinanza stabilisce inoltre un saggio minimo d'interesse applicabile agli accrediti, fissato dal Consiglio federale in base all'evoluzione degli investimenti finanziari. L'evoluzione di questo tasso è prevista dall'art. 12 OPP2 come segue: " Art. 12 OPP2 Saggio minimo di interesse (art. 15 cpv. 2 LPP) Sull'aver di vecchiaia si corrisponde un interesse minimo: a. per il periodo fino al 31 dicembre 2002: del 4 per cento al minimo; b. 2 per il periodo a partire dal 1° gennaio fino al 31 dicembre 2003: del 3,25 per cento al minimo; c. 3 per il periodo a partire dal 1° gennaio fino al 31 dicembre 2004: del 2,25 per cento al minimo; d. 4 per il periodo a partire dal 1° gennaio 2005 fino al 31 dicembre 2007: del 2,5 per cento al minimo; e. 5 per il periodo a partire dal 1° gennaio 2008 fino al 31 dicembre 2008: del 2,75 per cento al minimo; f. 6 per il periodo a partire dal 1° gennaio 2009 fino al 31 dicembre 2011: del 2 per cento al minimo; g. 7 per il periodo a partire dal 1° gennaio 2012 fino al 31 dicembre 2013: dell'1,5 per cento al minimo; h. 8 per il periodo a partire dal 1° gennaio 2014: dell'1,75 per cento al minimo." Il saggio minimo d'interesse concerne unicamente la previdenza minima secondo la LPP e non la parte sovraobbligatoria dell'aver di previdenza, per la quale gli istituti di previdenza sono liberi di determinare l'attribuzione di interessi (art. 49 cpv. 2 LPP e contrario; cfr. Helbling, op. cit., p. 208; Vetter-Schreiber, op. cit., all'art. 15 n. 3; cfr. anche DTF 132 V 281). Inoltre, gli art. 14 (Conto di vecchiaia di assicurati invalidi) e 15 (casi di invalidità parziale) OPP2 disciplinano la tenuta del conto di vecchiaia di assicurati invalidi totalmente o parzialmente,

in emanazione della delega concessa al Consiglio federale dall'art. 34 cpv. 1 lett. b LPP di disciplinare il calcolo delle prestazioni in casi speciali, segnatamente se l'assicurato, allorché si verifica un nuovo evento assicurato, riceve già una rendita d'invalidità o ha già ricevuto una prestazione d'invalidità in virtù della legge. In particolare per l'art. 14 OPP2 (Conto di vecchiaia di assicurati invalidi ; art. 15, 34 cpv. 1 lett. b LPP e 18 LFLP): " 1 Nella prospettiva di un possibile reinserimento nella vita attiva, l'istituto di previdenza deve continuare a tenere il conto di vecchiaia di un invalido a cui versa una rendita, fino al momento in cui questi ha raggiunto l'età conferente il diritto alla rendita di vecchiaia. 2 L' avere di vecchiaia dell'invalido deve fruttare interesse. 3 Il salario coordinato durante l'ultimo anno d'assicurazione (art. 18) serve da base di calcolo degli accrediti di vecchiaia durante l'invalidità. 4 Se il diritto a una rendita d'invalidità si estingue in seguito a scomparsa dell'invalidità, l'assicurato ha diritto a una prestazione di libero passaggio il cui importo corrisponde al suo avere di vecchiaia." Considerato come la legge parte dal presupposto che la rendita di invalidità LPP è di principio una rendita vitalizia, la prescrizione concernente la tenuta del conto vecchiaia dell'assicurato invalido mira a tutelare l'assicurato nell'ottica di un possibile riacquisto della capacità lavorativa. Nell'ipotesi del non riacquisto della capacità lavorativa, al momento del raggiungimento dell'età di pensionamento egli non ha comunque diritto a beneficiare degli accrediti di vecchiaia e degli interessi maturati durante l'invalidità giusta l'art. 14 cpv. 1 e 2 OPP2, se (appunto) la rendita d'invalidità è vitalizia (cfr. in proposito DTF 127 V 312; Stauffer, op. cit., n. 797 p. 296). Diversamente nell'ambito della previdenza sovraobbligatoria, se il regolamento stabilisce che al raggiungimento dell'età di pensionamento la rendita di invalidità viene trasformata in una pensione di vecchiaia, nel calcolo di quest'ultima, che può anche essere di importo inferiore, gli averi di vecchiaia esistenti e mantenuti durante l'invalidità, interessi compresi, vengono di principio convertiti nella rendita di vecchiaia che va a sostituire quella di invalidità. Infine, va detto che a proposito della modalità di pagamento della rendita di vecchiaia l'art. 37 LPP stabilisce che: " 1 Le prestazioni di vecchiaia, per superstiti e d'invalidità sono, di regola, assegnate come rendite. Di principio, in materia di previdenza professionale le prestazioni vengono erogate in forma di rendita, in quanto questa modalità di pagamento meglio si adatta allo scopo della legge che è quello di sostituire il salario mancante dopo la sopravvenienza del rischio assicurato e quindi di mantenere il tenore di vita anteriore (SZS 1989 p. 312 consid. 2c; Messaggio del Consiglio federale alla LPP, FF 1976 I p. 225). Il versamento in forma di capitale è quindi un'eccezione (cfr. SVR 1994 BVG Nr. 13 p. 35; SZS 1989 p. 312 consid. 2c; STFA dell'11 aprile 1997 in re A. C; Messaggio p. 225). Infatti i capoversi 2 e 3 dell'art. 37 LPP prevedono che: " 2 L'istituto di previdenza può assegnare una liquidazione in capitale in luogo di una rendita di vecchiaia o d'invalidità, di una rendita per vedove o di una rendita per orfani che fossero inferiori al 10 rispettivamente al 6 e al 2 per cento della rendita semplice minima di vecchiaia dell'AVS. 3 Le disposizioni regolamentari dell'istituto di previdenza possono stabilire che l'avente diritto può chiedere una liquidazione in capitale in luogo di una rendita di vecchiaia, per vedove o d'invalidità. Per la prestazione di vecchiaia, l'assicurato deve fare la corrispondente dichiarazione il più tardi tre anni prima della nascita del diritto." Tramite questa deroga al principio del versamento in forma di rendita il legislatore ha voluto offrire all'assicurato una certa libertà nell'utilizzazione del capitale di vecchiaia (Messaggio p. 226). 2.16. La LPP prevede delle disposizioni minime (art. 6 LPP) con cui il legislatore ha voluto assicurare un ordinamento sociale minimo (cfr. art. 49 LPP). Accordi più sfavorevoli pattuiti tra aventi diritto e Istituto di previdenza sono nulli

(art. 20 CO) e vengono sostituiti dalle disposizioni della LPP. Norme a favore dell'assicurato sono per contro valide (cosiddetto "Günstigkeitsprinzip", cfr. Brühwiler, Die betriebliche Personalvorsorge in der Schweiz, 1989 p. 247; Riemer, Verhältnis des BVG zu anderen Sozialversicherungszweigen und zum Haftpflichtrecht, SZS 1987, p. 123/124). Con l'introduzione di questo principio il legislatore ha inteso tutelare la libertà contrattuale individuale nella previdenza professionale, per quanto ciò risulti compatibile con il mantenimento di un livello di vita adeguato. Per quanto riguarda le condizioni previste dalla CV 1 (cui peraltro riferisce anche il piano assicurativo allegato alla convenzione sottoscritta il 6 giugno 2005 tra CV 1 e le ditte _____ e _____, doc. C1) sono di rilievo le seguenti norme del regolamento che regolano la prestazione di vecchiaia: " Art. 16 AMMONTARE L'ammontare della rendita è calcolato in base all'aver di vecchiaia acquisito dall'assicurato al momento del raggiungimento della pensione (art. 57) e in base alle aliquote di conversione vigenti. Le aliquote di conversione sono fissate dal Consiglio di fondazione. In tutti i casi vanno rispettati i limiti prescritti dalla LPP. Art. 57 ACCREDITI DI VECCHIAIA Gli accrediti di vecchiaia di un assicurato sono calcolati annualmente in percento del salano assicurato e graduati secondo la scala prevista dal piano previdenziale LPP sotto la lettera E. 2. Gli accrediti di vecchiaia vengono accumulati nella cassa di previdenza e, con gli interessi composti, danno di volta in volta l'aver di vecchiaia. Alla fine di ogni anno civile si devono accreditare sul conto individuale di vecchiaia: a) l'interesse annuo calcolato sull'aver di vecchiaia esistente alla fine dell'anno civile precedente; b) gli accrediti di vecchiaia senza interessi per l'anno civile trascorso. Se si realizza un evento assicurato o se l'assicurato lascia l'istituto di previdenza nel corso dell'anno si devono accreditare sul conto di vecchiaia: a) l'interesse previsto nel cpv. 2 let. a) calcolato proporzionalmente fino insorgenza dell'evento assicurato o fino al giorno di pagamento della prestazione di libero passaggio; b) gli accrediti di vecchiaia senza interessi fino all'insorgenza dell'evento assicurato o fino all'uscita dell'assicurato. Se l'assicurato entra nell'istituto di previdenza nel corso dell'anno alla fine dell'anno civile si devono accreditare sul conto di vecchiaia: a) l'importo dell'aver di vecchiaia trasferito corrispondente alla previdenza minima legale; b) l'interesse sull'importo dell'aver di vecchiaia trasferito, calcolato dal giorno di ricezione della prestazione di libero passaggio; c) gli accrediti di vecchiaia senza interessi per la frazione d'anno in cui l'assicurato ha fatto parte dell'istituto di previdenza. Il tasso d'interesse è fissato dal Consiglio di fondazione. In tutti i casi vanno rispettati i limiti prescritti dalla LPP. Art. 58 ACCREDITI DI VECCHIAIA DI ASSICURATI INVALIDI Per un assicurato totalmente o parzialmente invalido si continuano a calcolare gli accrediti di vecchiaia, applicando per analogia l'art. 57. La base di calcolo per gli accrediti di vecchiaia durante l'invalidità è rappresentata dal salario assicurato fissato prima dell'inizio dell'incapacità di lavoro e la cui causa è all'origine dell'invalidità . " Le condizioni della CV 1 garantiscono inoltre, per quanto riguarda la remunerazione netta dei conti individuali, tassi di interessi superiori a quelli minimi LPP e meglio nella seguente misura: 2006 3.0 % netto - 2007 2.5 % netto - 2008 2.75% netto - 2009 2.5% netto - 2010 2.25% netto, con la precisazione che gli stessi vengono calcolati negli anni su tutto l'aver di vecchiaia e non solo sul minimo LPP (doc. DD). Quanto al tasso di conversione, per il momento che qui interessa è del 6.8% (doc. DD), applicato indistintamente a capitali di vecchiaia obbligatori e sovraobbligatori (cfr. doc. DD e anche la cifra B del Piano previdenziale per il piano LPP normale allegato al Regolamento, doc. D; XLVIbis/annesso 12). A proposito delle modalità di pagamento, facendo uso della facoltà di cui all'art. 37 cpv. 3 LPP, la Fondazione convenuta ha inserito

nel proprio regolamento la possibilità per gli affiliati di liquidare la rendita di vecchiaia sotto forma di capitale. L'art. 19 del Regolamento prevede infatti la possibilità di chiedere che invece di una rendita di vecchiaia venga corrisposta una liquidazione in capitale totale o parziale, con l'espressa precisazione che anche una rendita di vecchiaia che sostituisce una rendita di invalidità può essere percepita anche sottoforma di capitale. La richiesta deve essere presentata al momento del pensionamento. 2.17. Nella fattispecie, gli attori, negli allegati di petizione, ritenuto assodato (e del resto incontestato) l'esonero dal pagamento dei contributi a seguito dell'intervento dell'invalidità (cfr. art. 25, 26, 56 Regolamento), hanno illustrato come segue il calcolo delle prestazioni di vecchiaia di cui si chiede il riconoscimento: "(...) AT 2 interessi capitale + interessi capitale vecchiaia

		288'940.00	passaggio a ftp: 1.1.2006	rendita dal: 1.4.2010	51
_____	mesi (cfr. doc. T) tasso CV 1 2006			3.00 %	8'668.20
297'608.20	2007		2.50 %	7'440'21	305'048.41
2008		2.75 %	8'388.83	313'437.24	
2009		2.50 %	7'835.93	321'273.17	2010, 3
mesi		2.25 %	1'807.16	323'080.33	totale interessi 34'140.33
ricevuto				288'940.00	differenza 34'140.33

rendita 6.8% 1'830.79 Dato che l'assicurato ha optato per il ritiro del capitale, gli va riconosciuta la differenza tra quanto gli spetta e quanto ritirato, con interesse del 5% dal momento del pensionamento, per cui a AT 2 è dovuta la differenza tra l'importo ricevuto di complessivi Fr. 288'940.00 e l'importo di Fr. 323'080.33, pari a Fr. 34'140.33, con interesse del 5% dal 1.4.2010 (doc. S). Ne vanno dedotti gli interessi già versati pari a CHF 838.70 (doc. T). (...)" Per quanto riguarda AT 1: interessi capitale + interessi capitale vecchiaia _____ 287'844.00 passaggio a ftp: 1.1.2006 rendita vecchiaia dal:

		1.12.2009	47 mesi (cfr. doc. S) tasso CV 1 2006		
3.00%	8'635.32			296'479.32	2007
2.50%	7'411.98			303'891.30	2008
2.75%	8'357.01			312'248.31	2009, 11 mesi
2.50%	7'155.69			319'404.00	Totale interessi 31'560.00
ricevuto					301'073.00

differenza 18'331.00 rendita 6.8% 1'809.96 Dato che l'assicurato ha optato per il ritiro del capitale, gli va riconosciuta la differenza tra quanto gli spetta e quanto ritirato, con interesse del 5% dal momento del pensionamento, quindi la differenza tra l'importo ricevuto di complessivi Fr. 301'073.00 e l'importo di Fr. 319'404.00, pari a Fr. 18'331.00, con interesse del 5% dall'1.11.2009 (doc. S)." (Doc. I) Infine, per AT 3: interessi capitale + interessi capitale vecchiaia _____ 273'040.00 passaggio a CV 1: 1.1.2006 rendita dal: 1.4.2010 51 mesi (cfr. doc. T) tasso CV 1 2006

		273'040.00	passaggio a CV 1: 1.1.2006	rendita dal: 1.4.2010	51
_____	mesi (cfr. doc. T) tasso CV 1 2006			3.00 %	8'191'20
281'231.20	2007			2.50 %	7'030.78
288'261.98	2008			2.75 %	7'927.20
296'189.18	2009			2.50 %	7'404.73
303.593.91	2010, 3 mesi			2.25 %	1'707.72
305'301.63	Totale interessi 32'261.63				
ricevuto					284'860.50

differenza 20'441.13 rendita 6.8% 1'730.04 AT 3 ha optato per la rendita, per cui gli è dovuta la differenza tra l'importo di Fr. 1730.00 e Fr. 1'471.80 mensili, pari a Fr. 258.20/mensili, e ciò a partire dal 1.4.2010 (v. doc. T), con interesse del 5% da ogni singola scadenza. A tutt'oggi (novembre 2012 compreso), gli arretrati, al 5.12.2012,

ammontano a Fr. 8'796.01 (cfr. doc. EE)." Gli attori sottolineano di limitarsi a postulare il riconoscimento delle prestazioni calcolate sul capitale di vecchiaia calcolato da _____, con i tassi di interesse e di conversione CV 1 e non quelli (più favorevoli) cui avrebbero avuto diritto secondo il Regolamento _____ in vigore sino alla fine del 2005. Ora, tali conteggi non sono in quanto tali contestati dalla convenuta, la quale, richiesta dal TCA (doc. XXXI), ha espressamente dichiarato che nella - controversa - "eventualità in cui gli attori fossero da considerare come regolarmente affiliati alla CV 1, unitamente agli altri lavoratori assicurati e dipendenti (o ex dipendenti) delle _____ e _____", le prestazioni, così come calcolate nelle petizioni, non sono contestate (cfr. doc. XXXI, XXXV, XLIV). Del resto anche i capitali vecchiaia che fungono da base al calcolo delle prestazioni di vecchiaia coincidono con quelli indicati dalla convenuta (cfr. anche la conferma 18 ottobre 2010 da parte di _____ dei capitali da lei trasferiti, doc. AA; cfr. anche doc. BB e CC), così come le prestazioni già corrisposte dalla stessa. Di conseguenza, non si vedono ragioni per non accettare questi conteggi - rimasti in quanto tali incontestati (cfr. doc. XXXI, XXXV, XLIV) - ritenuto peraltro come la corresponsione degli interessi sull'avere di vecchiaia corrisponde a quanto previsto dalle norme regolamentari (doc. DD). Anche il tasso di conversione applicato (per il calcolo della rendita a AT 3) del 6.8% risulta quello stabilito contrattualmente dalla convenuta e applicabile per le persone assicurate presso CV 1 (doc. XXXV e doc. DD). 2.18. In accoglimento delle petizioni, la Fondazione convenuta è quindi tenuta a versare a: AT 2: avendo egli optato per il ritiro del capitale, gli va riconosciuta la differenza tra quanto gli spetta (fr. 323'080.33) e quanto ritirato (fr. 288'940.00), pari a fr. 34'140.33, dedotti gli interessi già versati per fr. 838.70; complessivamente quindi fr. 33'301.65. AT 1: avendo pure egli optato per il ritiro del capitale, gli va riconosciuta la differenza tra quanto gli spetta (fr. 319'404.00) e quanto già ritirato (fr. 301'073.00), pari a fr. 18'331. AT 3: egli ha optato per il versamento della rendita. A fronte di una rendita riconosciutagli di fr. 1'471.80, egli ha diritto dal 1. aprile 2010 ad una prestazione mensile di fr. 1'730.05. Sulle singole prestazioni già versate gli è quindi dovuta la differenza tra i due importi, per fr. 258.20 mensili, dal 1. aprile 2010 (alla data della petizione gli arretrati ammontavano a fr. 8'796.01) e quindi la prestazione intera per il futuro. 2.19. Gli attori chiedono altresì il riconoscimento di interessi moratori sulle prestazioni dovute. In materia di previdenza professionale, il Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito che in caso di versamento tardivo di una prestazione gli interessi di mora sono dovuti (DTF 119 V 131s., confermata da ultimo in DTF 137 V 373 e 130 V 414). In tal caso va applicato il tasso previsto dal regolamento (cfr. art. 104 cpv. 2 CO; SZS 1994 p. 468; DTF 119 V 133; 117 V 350). Nell'evenienza in cui la questione non è stata disciplinata, si applica l'art. 104 cpv. 1 CO, di natura dispositiva, secondo cui l'interesse dovuto ammonta al 5% annuo. A tal proposito va rilevato che gli statuti possono prevedere un tasso inferiore (DTF 119 V 134). Per quel che riguarda la decorrenza degli interessi di mora il TFA applica l'art. 105 cpv. 1 CO (DTF 119 V 135 consid. 4c, SZS 1997 p. 465; cfr. DTF 137 V 373) e quindi " il debitore in mora al pagamento d'interessi o alla corresponsione di rendite o al pagamento di una somma donata non deve gli interessi moratori se non dal giorno in cui si procedette contro di lui in via esecutiva o mediante domanda giudiziale." Per la giurisprudenza inoltre, gli interessi di mora sono dovuti sia nella previdenza obbligatoria che in quella sovraobbligatoria, considerato come il rapporto giuridico tra gli assicurati e l'istituto previdenziale nella previdenza sovraobbligatoria è di natura contrattuale, come quello relativo alla previdenza preobbligatoria (contratto innominato; DTF 119 V 134 consid. 4a e 115 V 37 consid. 8c;

Riemer, op. cit., p. 101/102). Di conseguenza anche in tal caso si applica la parte generale del codice delle obbligazioni e quindi gli art. 102ss. (DTF119 V 134 consid. 4a, 115 V 37 consid. 4c; 119 V 131). Pertanto nella specie, in applicazione analogica dell'art. 105 cpv. 1 CO, non prevedendo il relativo Regolamento alcun tasso di interesse, gli interessi di mora al tasso legale del 5% (art. 104 cpv. 1 e 2 CO) sono quindi dovuti dal 27 novembre 2012, data dell'inoltro delle petizioni. Non risulta infatti che antecedentemente alla petizione gli attori abbiano proceduto in via esecutiva contro la Fondazione. Per quanto riguarda l'assicurato AT 3, l'interesse di mora del 5% è dovuto dalla data della petizione sulla somma della differenza dovuta sulle singole prestazioni mensili (fr. 258.20 ognuna) già versate dal 1. aprile 2010 e sino al 27 novembre 2012 e in seguito, sulle differenze di fr. 258.20 cadauna, da ogni singola scadenza. Visto quanto sopra, le petizioni in oggetto meritano accoglimento. 2.20. Visto l'esito della procedura gli attori, assistiti da un legale, hanno di principio diritto al versamento di un importo a titolo di spese ripetibili (cfr. RAMI 1996 p. 261 e 262; 1997 p. 322 e STCA non pubbl. del 19.1.2001 in re D.I). Giusta gli artt. 61 cpv. 1 lett. g LPGA e 30 cpv. 2 Lptca, l'importo delle ripetibili è determinato in base all'importanza della causa e alla complessità del procedimento; l'art. 12 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RL 3.1.1.7.1) stabilisce da parte sua una tariffa oraria di riferimento di CHF 280.--, rimandando per il resto all'applicazione analogica dell'art. 11 cpv. 5, il quale, per la fissazione delle ripetibili, fa anch'esso riferimento al criterio della difficoltà e dell'importanza della lite (sulla commisurazione delle ripetibili tenendo conto dei suddetti due criteri cfr. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, p. 499); Nella fattispecie in esame, stante l'indubbia complessità della causa e dovendo essere considerate unicamente le prestazioni necessarie per lo svolgimento del patrocinio e dovendo essere quindi in concreto considerato – sulla base degli atti e ritenuto come gli atti di petizione (seguiti da osservazioni datate 13 marzo 2013, 16 ottobre 2013, 19 novembre 2013, 27 gennaio 2014, doc. XIX, XXXIV, XLIV, LVII oltre a diversi invii di documenti, doc. XIII, XIV, XV, XXXVII) constino di 12 pagine e abbiano richiesto uno svolgimento articolato e personalizzato per quanto concerne i singoli attori e come tuttavia le prestazioni fornite nella fase pre-processuale non siano suscettibili di essere indennizzate (STFA B 23/04 dell'8 luglio 2004) – un dispendio orario di 20 ore complessivo (successivamente al 27 novembre 2012), appare giustificato riconoscere ripetibili (per onorario e spese) di complessivi CHF 6'900.-- (IVA inclusa, di cui fr. 5'600.- di onorario e CHF 1'300.-- per spese), ossia fr. 2'300 a ciascun attore, e non di CHF 9'844.20 (di cui CHF 7'847.-- per onorario comprendente anche il dispendio di lavoro dal 1. luglio 2010 al 17 ottobre 2010, non coperto) chiesti con scritto 30 ottobre 2013 della patrocinatrice degli attori (cfr. doc. XXXVIII). Per quel che riguarda invece l'addebito di tasse e spese relative alla presente procedura, essendo la presente procedura gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP in relazione all' art. 20 cpv. 1 LPTCA), non sono accollate tasse e spese di giustizia.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.